



Unione Colline Matildiche

UNIONE COLLINE MATILDICHE

Lunedì, 28 agosto 2017

UNIONE COLLINE MATILDICHE

Lunedì, 28 agosto 2017

Albinea

28/08/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 35	
Terre di Canossa raggiunta al 93' dall' Us Barcaccia	1
28/08/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 60	
Ferrante fa volare lo United Albinea	2
28/08/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 21	
Beccaria esalta il Fabbrico: Luzzara ko	3

Quattro Castella

28/08/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 1	
Sorpresa a Puianello: un grande daino riposa nell' orto	4
28/08/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 14	
Un daino nell'orto di una casa in centro	5
28/08/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 15	
Cattini, rientrata la salma	6
28/08/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 34	
Il Montecchio di misura sul Monticelli	7
28/08/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 58	
Gualtieri-Rabitti: il Montecchio va Monticelli ko	8
28/08/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 60	
Ferrante fa volare lo United Albinea	9
28/08/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 21	
Beccaria esalta il Fabbrico: Luzzara ko	10

Vezzano sul Crostolo

28/08/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 21	
Beccaria esalta il Fabbrico: Luzzara ko	11

Politica locale

28/08/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 10	
Lavori a scuola, apertura rinviata	12
28/08/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 11	
Rei, opposizioni all' attacco «Comune irresponsabile»	14
28/08/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 3	
Reggio Emilia Innovazione, una gestione colabrodo	16

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

28/08/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 4	<i>Fabio Venanzi</i>	
Ape sociale, 40mila domande in lista d' attesa		18
28/08/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 15	<i>Mario CerofoliniLorenzo PegorinGian Paolo Ranocchi</i>	
Lettere del Fisco, countdown per le risposte		20
28/08/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 30	<i>Marco Ligrani</i>	
Ecobonus sui beni merce: un' altra apertura dai giudici		22
28/08/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 30	<i>Marco NessiRoberto Torelli</i>	
Sport dilettantistico, la club house genera ricavi commerciali		24
28/08/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 32	<i>Arturo Bianco</i>	
Sblocco assunzioni multi-vincolato		26
28/08/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 32	<i>Anna GuiducciPatrizia Ruffini</i>	
Spese della giustizia, via ai rimborsi		28
28/08/2017 Italia Oggi Sette Pagina 2	<i>PAGINE A CURA DI DANIELE CIRIOLI</i>	
Lavoretti saltuari, un volano per il tempo indeterminato		30
28/08/2017 Italia Oggi Sette Pagina 3		
Non profit, contratti obbligatori		32
28/08/2017 Italia Oggi Sette Pagina 6	<i>PAGINE A CURA DI FRANCO RICCA</i>	
Fatture, debutto più vicino per le		34
28/08/2017 Italia Oggi Sette Pagina 7		
Poche deroghe all' adempimento		37
28/08/2017 Italia Oggi Sette Pagina 8	<i>PAGINA A CURA DI BRUNO PAGAMICI</i>	
Non profit, forfetario esteso		40
28/08/2017 Italia Oggi Sette Pagina 9	<i>PAGINA A CURA DI MATTEO BARBERO</i>	
Enti, definizione liti d' élite		42
28/08/2017 Italia Oggi Sette Pagina 11	<i>PAGINA A CURA DI FABRIZIO G. POGGIANI</i>	
Imposte, via al ravvedimento		44
28/08/2017 Italia Oggi Sette Pagina 12	<i>PAGINA A CURA DI BRUNO PAGAMICI</i>	
Sismabonus, istruzioni per l' uso		46
28/08/2017 Italia Oggi Sette Pagina 13	<i>SANDRO CERATO</i>	
Cessione azienda, oneri limitati		48
28/08/2017 Italia Oggi Sette Pagina 26		
Imu del fabbricato in corso di costruzione		50

ottavi di finale

Terre di Canossa raggiunta al 93' dall' Us Barcaccia

REGGIO EMILIA Otto reti, quattro per parte, e un pareggio giunto al terzo minuto di recupero del secondo tempo.

Finisce 4-4 la sfida tra Barcaccia e Terre di Canossa, con Lumetti capace di acciuffare in extremis il pari, siglando così la propria doppietta personale.

Spettacolo anche a Fellegara, in cui lo United Albinea passa 3-1 spinta da un tris di Ferrante. Bello in trasferta il Real Casino, che s' impone per 2-1 a Ramiseto con centro decisivo di Falbo a 14' dalla fine. Finisce 2-2 il "derby degli Sporting" tra Sant' Ilario e Cavriago. Cadelbosco espugna Novellara con Zoina e Bergazzi. Corbelli regala a 3' dalla fine la vittoria al Cavola sul campo del Villa Minozzo. Unico successo interno per il Progetto Intesa contro la Campeginese. Domenica prossima il ritorno.

LUNEDÌ 28 AGOSTO 2017 GAZZETTA Sport Calcio ♦ Dilettanti 35

Va alla Povigliese il derby con il Boretto

Coppa Emilia. Partenza sprint degli ospiti con Casoni e Rossi, poi Antoni è decisivo dopo il penalty siglato da Bozzolini



Boretto	Levante	San Faustino	Boca Barco	Vezzano
Povigliese 1	Sordolo 2	Ruberse 3	C. Angh. Giovi XIII 3	Virtus Libertas 1

COPPA EMILIA SECONDA CATEGORIA

Ottavi di finale	Castelfino 0	Novellara 0	Progetto Intesa 0	S. Faustino 2	Barcaccia 4
Terre di Canossa raggiunta al 93' dall' Us Barcaccia	Fellegara 0	Castelfranco 2	Pop. Campeginese 0	S. Cavinato 2	Terre di Canossa 4
Spettacolo anche a Fellegara	Castelfranco 1	Castelfranco 1	Castelfranco 1	Castelfranco 1	Castelfranco 1
Spettacolo anche a Fellegara	Castelfranco 1	Castelfranco 1	Castelfranco 1	Castelfranco 1	Castelfranco 1

Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)

Albinea

Ferrante fa volare lo United Albinea

Coppa Emilia Seconda Categoria Una tris stende il Fellegara. Eterno Rossi: colpo del Cavola

SALTA il fattore campo nell'esordio della Coppa Emilia di Seconda categoria. Fra i 5 blitz, lo United Albinea sbanca (3-1) il «Torelli» contro il Fellegara con dedica all'indimenticato dirigente Guido Nasi in concomitanza del primo anniversario dalla scomparsa.

Nella prima ufficiale del club nato dalla fusione fra Albinea e Bellarosa match-winner con una tripletta il bomber Antonio Ferrante (nella foto): ultima rete d'antologia con fuga da metà campo e shoot a fil di palo; per i locali accorcia in mischia Corbelli. Un euro-gol al volo dell'intramontabile Ennio Rossi ('78) firma il successo (2-1) del Cavola sul terreno di una Villa Minozzo che aveva appena pescato il pari su rigore del neo-acquisto Magnani. I rossoblù avevano sprintato con l'inzucata del colored Sergi. Hurrà in rimonta per il Real Casina che piega (2-1) alla distanza un Ramiseto/Cervarezza con soli tre cambi cui non basta il vantaggio di Kastrataj su perfetta imbucata del centravanti ex arcetano Dangelo. Per gli ospiti pari di Porta e acuto dell'ex bagnolese Falbo. Un penalty, conquistato dal baby Alessandro Ferrari (per lui anche una traversa), del freddo fantasista Versari fa esultare il Quattro Castella a Pratisollo sulla Boiardo Maer che dovrà risolvere una crisi tecnica.

La squadra era senza allenatore dopo le dimissioni di parte dell'esperto Otello Barbieri per divergenze col club neroverde che cercherà di farle rientrare. Giostra del gol a San Polo nel 4-4 fra Barcaccia e Terre di Canossa: per i locali in buca Paterlini, Saracchi, Cantarelli e Lumetti cui rispondono il centravanti d'area Paterlini, la new-entry Iori e l'aitante Bonilauri. Hurrà all'inglese per il rivoluzionato Cadelbosco che viola il «Meloni» di Novellara grazie alla punizione rasoterra del bomber Zoina e alla rete in mischia del mediano Berigazzi; espulso nel finale il cadelboschese Zanni. Unico successo casalingo firmato dal Progetto Intesa che doma (1-0, gol di Brunazzi) una Campeginese ancora work in progress e pericolosa solo col puntero Pozzi. Pass ancora in bilico dopo il 2-2 fra S. Ilario e Sporting Cavriago coi locali avanti grazie a D'Elia, ma ripresi dall'ex di turno Chianese. Cavriaghesi che sprintano col tap-in di Chierici prima del definitivo poi di Mazza; positivo il debutto fra i pali del baby cavriaghese Barbatò (2000). Unico 0-0 di giornata nel caldo torrido di Gattatico dove, come su molti altri campi, è stato accordato dall'arbitro il time-out a metà dei due tempi per rinfrescarsi.

Federico Prati.

20 LUNEDÌ 29 AGOSTO 2017 | 45€ | REGGIO SPORT

Casalgrande decolla con Zanni

Coppa Emilia Prima Categoria Tripletta decisiva del bomber. Il Baiso beffa la Cerredolese

Levante	0	Soretto	1	Baiso/Secchie	1	San Faustino	3	Levizzano	3
Sorbolo	2	Poviglio	2	Cerredolese	0	Rubbiana	2	Vignone	3

LEVANTE: Gargi, Guasacco M., Sestini, Scapani, Sestini, Motta, Di...
SORBOLLO: Belli, Fava, Di...
SORETTO: Brocchetto, Barro...
POVIGLIO: Aroni, Cappel...
BASSO/SECCHIE: Gualandri, Caran...
SAN FAUSTINO: Meris, Bignardi...
LEVIZZANO: Cavallotti, Da Serna...
VIGNONE: Camparini B., Fontana...
RUBBIANA: Codolaghi, Di Mattia...
CERREDOLESE: Misoni...
SANTA MARIA: Zanni...
VITTORIA: Di San Faustino...
PARTITA: Ferrante...
CASALGRANDE: Lorenzi, Rezzani...

INIZIA COM una rimessa la migliore del Baiso/Secchie...
IL BOCCA BARCO vince...
IL BOCCA BARCO vince...
IL BOCCA BARCO vince...

Verzano	1	Diamante	2	Bocca Barco	2	S. Prosperto	1	Castelfranco	4
Virtus Libertas	1	Santeramo	3	Cincolo	2	Cantieri/Mastroluca	1	Colombaro	1

VEZZANO: De Ciro, Fanti...
VIRTUS LIBERTAS: Biondi, Formai...
DIAMANTE: Bacci, G. Corbelli...
SAN TERAMO: Bernasconi, Frattini...
BOCCA BARCO: Buggieri, Gatti...
CINCOLO: Giovanni...
S. PROSPERTO: Corbelli...
CASTELFRANCO: Martelli...
CASTELNOVO: Pellicani...
SANTA MARIA: Zanni...
VITTORIA: Di San Faustino...
PARTITA: Ferrante...
CASALGRANDE: Lorenzi, Rezzani...

IL BOCCA BARCO vince...
IL BOCCA BARCO vince...
IL BOCCA BARCO vince...

Ferrante fa volare lo United Albinea

Coppa Emilia Seconda Categoria Una tris stende il Fellegara. Eterno Rossi: colpo del Cavola

SALTA il fattore campo nell'esordio della Coppa Emilia di Seconda categoria. Fra i 5 blitz, lo United Albinea sbanca (3-1) il «Torelli» contro il Fellegara con dedica all'indimenticato dirigente Guido Nasi in concomitanza del primo anniversario dalla scomparsa. Nella prima ufficiale del club nato dalla fusione fra Albinea e Bellarosa match-winner con una tripletta il bomber Antonio Ferrante (nella foto): ultima rete d'antologia con fuga da metà campo e shoot a fil di palo; per i locali accorcia in mischia Corbelli. Un euro-gol al volo dell'intramontabile Ennio Rossi ('78) firma il successo (2-1) del Cavola sul terreno di una Villa Minozzo che aveva appena pescato il pari su rigore del neo-acquisto Magnani. I rossoblù avevano sprintato con l'inzucata del colored Sergi. Hurrà in rimonta per il Real Casina che piega (2-1) alla distanza un Ramiseto/Cervarezza con soli tre cambi cui non basta il vantaggio di Kastrataj su perfetta imbucata del centravanti ex arcetano Dangelo. Per gli ospiti pari di Porta e acuto dell'ex bagnolese Falbo. Un penalty, conquistato dal baby Alessandro Ferrari (per lui anche una traversa), del freddo fantasista Versari fa esultare il Quattro Castella a Pratisollo sulla Boiardo Maer che dovrà risolvere una crisi tecnica.



Federico Prati.

LE COPPE / DALLA PROMOZIONE ALLA SECONDA, TUTTI I RISULTATI DELLE PRIME GARE UFFICIALI

Beccaria esalta il Fabbrico: Luzzara ko

Prima giornata ricca di gol ed emozioni, nonostante un caldo asfissiante praticamente su tutti i campi che hanno ospitato questo turno inaugurale delle varie coppe di categoria.

In Promozione, il gironcino a 3 di Coppa Italia comincia bene per il Brescello, che firma un blitz d' autore in quel di Colorno: il 2-1 dei canarini porta le firme di Genova, che realizza la doppietta decisiva.

Stesso risultato e successo per il Montecchio, squadra nuova di zecca che regola il Terme Monticelli grazie alle zampate di Gualtieri e Rabitti che avvicinano i giallorossi alla qualificazione. Nel girone G, spettacolo nel derby tra Fabbrico e Luzzara, con i padroni di casa che festeggiano grazie alla doppietta di bomber Beccaria per un pesantissimo 3-1.

Girone H con l' hurrà della Riese (2-1 al Ganaceto), nel K è 2-2 tra Arcetana e Atletico Montagna, mentre comincia male l' avventura del Castellarano, battuto 1-0 in casa dal Polinago nella gara del girone L.

I risultati delle reggiane in campo nel 1° turno della Coppa Emilia di categoria. Girone 7: Boretto-Povigliese 1-2. Girone 10: San Faustino-Rubierese 3-2. Girone 11: Vezzano-Virtus Libertas 1-1, Boca Barco -Circolo Anspi Bibbiano 2-1. Girone 12: S.

Prospero Correggio-Castelnovese/Melettolese 1-1, Guastalla-Reggiolo 3-1. Girone 13: Levizzano-Vianese 3-2, Baiso-Cerredolese 1-0. Girone 16: Casalgrande-Colombaro 4-1.

I risultati dei match d' andata per quanto riguarda gli ottavi di Coppa Emilia. Girone D: Gattatico-Fc 70 0-0, Novellara-Cadelbosco 0-2, Prog. Intesa-Campeginese 1-0, Sant' Ilario-Sporting Cavriago 2-2. Girone E: Barcaccia -Terre di Canossa 4-4, Boiardo Maer-Quattro Castella 0-1, Fellegara United-Albinea 1-3, Roteglia-Veggia 1-1, Ramiseto Cervarezza-Real Casina 1-2, Villa Minozzo-Cavola 1-2.

LUNEDÌ 28 AGOSTO 2017

SPORT

La VOCE | 21

COPPA ITALIA ECCELLENZA Il Bibbiano S. Polo parte con un ko



Marco Paganelli, manager del Bibbiano S. Polo.

La squadra di Marco Paganelli esce sciolta di scena 1-0 dal match nel campo del Pabbalico, che tanto esaltato mostra 1-3 parte in una ricetta sportiva nella qualificazione alla seconda fase della manifestazione. A sette giorni dall'occasione di un buon lavoro con Paganelli che ha cambiato marcia nel corso della ripresa, inverte le sorti, infatti è Andrea Franzoni a recuperare una partita che sarà definita, al momento del primo tempo, del bel gol di Leonardo su azione sciolta del portiere. La seconda stagione di Eccellenza del Bibbiano S. Polo comincia con una sconfitta, anche se nell'arco "del" di Coppa Italia di Eccellenza.

COPPA ITALIA ECCELLENZA / LA CASALGRANDESE STOPPA LA CORAZZATA: 1-1 Tutto in 180 secondi nel "derby del Secchia" Greco-gol, alla Folgore risponde Silipo

La Folgore Foligno impugna, con qualche strappo, nell'ottavo di finale della coppa di promozione al derby del Secchia con la Casalgrandese. Tra i 1-1, l'idea magra del giocatore di Coppa Italia Paolo Ferrara. I due rivali partono gli avversari di casa, ma il portiere di casa, il numero 1, si fa il suo. Il gol di casa, il numero 1, si fa il suo. Il gol di casa, il numero 1, si fa il suo. Il gol di casa, il numero 1, si fa il suo.



Gianluca Sartorelli, manager della Folgore.

La 2ª promozione per questa coppa che tiene insieme la stagione del calcio per il nostro calcio. Per il ritorno alla guida del bianconero il manager reggiano scende a 2-2 il San Felice nella prima gara del girone di Coppa Italia, che vede a darsi il colpo di scena del Sant'Agostino. Eppure, al momento, una comunicazione per il derby, sotto un colpo di Vianesi e Corbelli. Il portiere di casa, il numero 1, si fa il suo. Il gol di casa, il numero 1, si fa il suo.

LE COPPE / DALLA PROMOZIONE ALLA SECONDA, TUTTI I RISULTATI DELLE PRIME GARE UFFICIALI Beccaria esalta il Fabbrico: Luzzara ko



Matteo Lorenzini (Fabbrico) e Andrea Beccaria.

Prima giornata ricca di gol ed emozioni, nonostante un caldo asfissiante praticamente su tutti i campi che hanno ospitato questo turno inaugurale delle varie coppe di categoria. In Promozione, il gironcino a 3 di Coppa Italia comincia bene per il Brescello, che firma un blitz d' autore in quel di Colorno: il 2-1 dei canarini porta le firme di Genova, che realizza la doppietta decisiva.

Stesso risultato e successo per il Montecchio, squadra nuova di zecca che regola il Terme Monticelli grazie alle zampate di Gualtieri e Rabitti che avvicinano i giallorossi alla qualificazione. Nel girone G, spettacolo nel derby tra Fabbrico e Luzzara, con i padroni di casa che festeggiano grazie alla doppietta di bomber Beccaria per un pesantissimo 3-1.

PRIMA CATEGORIA

I risultati della regione in campo nel 1° turno della Coppa Emilia di categoria. Girone 7: Boretto-Povigliese 1-2. Girone 10: San Faustino-Rubierese 3-2. Girone 11: Vezzano-Virtus Libertas 1-1, Boca Barco -Circolo Anspi Bibbiano 2-1. Girone 12: S. Prospero Correggio-Castelnovese/Melettolese 1-1, Guastalla-Reggiolo 3-1. Girone 13: Levizzano-Vianese 3-2, Baiso-Cerredolese 1-0. Girone 16: Casalgrande-Colombaro 4-1.

SECONDA CATEGORIA

I risultati del match d'andata per quanto riguarda gli ottavi di Coppa Emilia. Girone D: Gattatico-Fc 70 0-0, Novellara-Cadelbosco 0-2, Prog. Intesa-Campeginese 1-0, Sant' Ilario-Sporting Cavriago 2-2. Girone E: Barcaccia -Terre di Canossa 4-4, Boiardo Maer-Quattro Castella 0-1, Fellegara United-Albinea 1-3, Roteglia-Veggia 1-1, Ramiseto Cervarezza-Real Casina 1-2, Villa Minozzo-Cavola 1-2.

Sorpresa a Puianello: un grande daino riposa nell'orto

l'animale È stato salvato

Non è stata poca la sorpresa di chi ieri mattina a Puianello andando nell'orto si è ritrovato di fronte un grosso daino maschio, dotato di un paio di poderose corna. L'animale, visto più volte vicino al paese, si era messo a riposare. È stato sospinto verso la collina e portato al sicuro da Ivano Chiapponi del Rifugio Matildico.

na PAGINA 14.

GAZZETTA DI REGGIO
LUNEDÌ 28 AGOSTO 2017
QUOTIDIANO D'INFORMAZIONE FONDATA NEL 1860
DIREZIONE E REDAZIONE: VIA PAROLA, 2051 - 42024 REGGIO EMILIA
TEL. 0522 541811 - FAX 0522 843278

«Reggio Children insegna un mondo che non c'è più»
FESTAREGGIO, ATTACCO DI CREPET

Piazza della Vittoria perde i pezzi
Inaugurata da meno di un anno, mostra già i segni del degrado

Sorpresa a Puianello: un grande daino riposa nell'orto
L'animale È stato salvato

Schianto, diciottenne grave
Cadelbosco: in scooter scontro con un automobilista ubriaco

INCENDIO SULLA MONTAGNA
Cerreto, La Nuda va a fuoco
I vigili del fuoco raggiungono in seggiovia il fronte del rogo

Acqua frizzante senza bottiglie pesanti

CREPE E CEDIMENTI? VELOCITÀ. VELOCITÀ NA LA SOLUZIONE PER LA TUA CASA
Da 30 anni con professionalità e competenza, consolidiamo le vostre abitazioni. La tua casa è un bene prezioso, affidala in mani sicure.

SOPRALLUOGO E PREVENTIVO GRATUITI, PAGAMENTI RATEIZZATI.
VELLO PIRELLI E PIRELLI PIRELLI
Tel. 0521 627145 | Fax 0521 626461
E-mail: vello@vello.it | www.vello.it

50% OFF

amazon

Un daino nell'orto di una casa in centro

QUATTRO CASTELLAE è arrivato a **Puianello**, in pieno centro; ha saltato alcune recinzioni e si è seduto in un orto, all'ombra di due piante di pomodori. Protagonista dell'incursione, alla quale ieri hanno assistito molte persone, un bell'esemplare di daino. L'insolita presenza nella frazione castellese - che va ad aggiungersi a quella di caprioli, cinghiali, lupi e altri animali selvatici ormai "di casa" anche in zone pianeggianti - è stata segnalata a Ivano Chiapponi del Rifugio Matildico di Caverzana, il quale ha constatato che il daino non era ferito e che si era fermato tranquillamente all'interno di un orto del centro del paese, nei pressi della Casa della salute. «È un daino maschio adulto che pascola nei campi in prossimità del paese ed è abituato alle persone», spiega Chiapponi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Inizialmente si temeva che l'animale fosse ferito. Ma quando è stato sospinto verso la strada del cimitero, e quindi verso le campagne, ci si è resi conto che il daino stava benissimo: in breve si è dileguato verso la vegetazione della Muciatella.

14 Provincia

GAZZETTA LUNEDÌ 28 AGOSTO 2017

GUASTALLA » MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

Piccola rivoluzione su parcheggi e soste

Da oggi vengono istituiti 22 nuovi stalli in centro e scatta il divieto di fermata nella corsia Nord di via Circonvallazione

di Mauro Pinotti

di Maurizio...

...modifiche alla via...

...in pieno centro; ha saltato...

...una casa in centro...

...il daino non era ferito...

...che si era fermato...

...tranquillamente all'interno...

...di un orto del centro del paese...

...nei pressi della Casa della salute...

...«È un daino maschio...

...adulto che pascola nei campi...

...in prossimità del paese ed è...

...abituato alle persone», spiega...

...Chiapponi. Sul posto sono...

...intervenuti anche i carabinieri...

...Inizialmente si temeva che...

...l'animale fosse ferito. Ma...

...quando è stato sospinto verso...

...la strada del cimitero, e quindi...

...verso le campagne, ci si è...

...resi conto che il daino stava...

...benissimo: in breve si è...

...dileguato verso la vegetazione...

...della Muciatella.



Solo a tempo oggi in via Castagnoli si vedono i sei per accedere al municipio e all'agredo delle entrate

quanto più si viene nelle...

...dove è stabilito che la sosta...

...deve essere con l'occupazione...

...del disco orario per un...

...periodo massimo di due ore...

...invece, nel periodo orario a...

...12 e 18, o al sabato 9-12...

...rimaneva sopra l'area fuori dai...

...perché esistenti nella corsia...

...Nord di via Circonvallazione...

...nel tratto compreso tra il chi...

...o tra via del bel e tra via Si...

...e via Cavour, in via Circo...

...angoli, nel tratto compreso...

...tra via Circonvallazione e la...

...strada di sosta riservata agli in...

...veicoli, riservato nel fronte...

...dell'attuale sede provvisoria...

...contenuta tra le 11 e 12, in...

...come l'attuale nel suo nuovo...

...stalloni posti sul lato destro tra...

...via Cavour e via Cavour 2, in...

...tra la corsia Nord e la corsia...

...di sosta in via Circonvallazione...

...La sosta a tempo limitato è...

...sostituita con l'attuale, per...

...risparmiare i pedoni, gli autisti...

...e gli utenti della corsia di...

...sosta riservata in breve si è...

...dileguato verso la vegetazione...

...della Muciatella.

Un daino nell'orto di una casa in centro

di Maurizio...

...modifiche alla via...

...in pieno centro; ha saltato...

...una casa in centro...

...il daino non era ferito...

...che si era fermato...

...tranquillamente all'interno...

...di un orto del centro del paese...

...nei pressi della Casa della salute...

...«È un daino maschio...

...adulto che pascola nei campi...

...in prossimità del paese ed è...

...abituato alle persone», spiega...

...Chiapponi. Sul posto sono...

...intervenuti anche i carabinieri...

...Inizialmente si temeva che...

...l'animale fosse ferito. Ma...

...quando è stato sospinto verso...

...la strada del cimitero, e quindi...

...verso le campagne, ci si è...

...resi conto che il daino stava...

...benissimo: in breve si è...

...dileguato verso la vegetazione...

...della Muciatella.



Il daino maschio di daino maschio che ieri è andato a recitare all'ombra in un orto del centro di Puianello

Funghi che bontà!

Spunti e appunti per conoscerli, scovarli e cucinarli

€ 5,80

Gazzetta di Mantova Gazzetta di Modena Gazzetta di Reggio la Nuova Ferrara la Provincia

Cattini, rientrata la salma

Quattro Castella, ancora da fissare i funerali del 56enne

QUATTRO CASTELLA È rientrata nei Reggiano, ieri mattina, la salma di Daniele Cattini, il 56enne residente a Montecavolo di Quattro Castella morto in Sardegna giovedì scorso mentre stava raggiungendo il porto di Olbia per prendere il traghetto, proprio nell'ultimo giorno di vacanza. Cattini - "Catto" come lo chiamavano gli amici - era molto conosciuto nella frazione e in tutta la provincia per il suo lavoro: rappresentante di commercio (in primis per il marchio di amarene Fabbri di Bologna), riforniva le pasticcerie e le gelaterie del Reggiano e girava per fiere del settore in tutta la regione. Era noto anche per la sua grande passione: la pallavolo. Ex giocatore, era allenatore della squadra di pallavolo maschile under 20 della Polisportiva Terre Matildiche. La moglie Luciana, 54 anni, che si trovava con lui sullo scooter centrato da un'auto nel Nuorese, è rimasta ferita in modo non grave. Ieri lei, il figlio Denis, 23 anni, e la sorella Sandra sono rientrati in serata a Montecavolo. La famiglia Cattini abita in via Manzoni. Un mesto ritorno, al termine della settimana di ferie che Daniele e Luciana si erano concessi nella zona di Budoni.

Resta da fissare il funerale: il feretro si trova al cimitero di Coviolo. La salma verrà cremata, ma solo oggi sarà stabilita la data delle esequie. Tra i numerosi messaggi di cordoglio espressi dai castellesi in queste ore c'è anche quello della madre di un giocatore di volley. «Mio figlio Federico ha giocato nella tua squadra di pallavolo tre anni fa, le sue parole sono state: "Se ne vanno sempre i migliori". Lasci un grande vuoto nelle nostre vite. Anche se solo per pochi mesi, hai contribuito alla costruzione del mio carattere e del modo positivo di pensare. Sei sempre stato positivo, intraprendente, allegro e disponibile con tutti i tuoi ragazzi della squadra. Spero che tu possa trovare lassù un bellissimo giardino e continuare a scrivere le tue poesie e i tuoi "cattopensieri" sempre positivi». (am.p.)

Cerreto, brucia il monte La Nuda Il fuoco minaccia anche il rifugio

Ventasso, mobilitate cinque squadre di vigili del fuoco, che raggiungono la sommità grazie alla funivia Il fronte delle fiamme a 150 metri dal locale La Piella: «Un disastro». Soccorritori al lavoro tutta notte

di G. S.

Un altro rovinoso incendio di montagna di Appennino, che nel nostro territorio ha fatto la storia gli impianti di risalita delle piste da sci di una delle più colpite località turistiche, Cerreto Laghi, nel territorio di Collagna.

L'incendio è scattato verso la frazione quando diversi addetti al controllo del 115, segnalato alle fiamme scese dalla sommità del monte La Nuda, si accinsero alla salvataggio di Cerreto Laghi. Sul posto il comando dei vigili del Soccorso ha fatto partire un primo contingente di pompieri, che a notte avanzata sono stati sostituiti da un secondo contingente che ha lavorato fino a notte fonda.

Alle 21 sul posto erano operati cinque squadre di pompieri con la funivia, con i soccorsi di Collagna per un totale di 150 uomini. I soccorsi necessari anche perché di notte non sono state disponibili le pompe idrauliche, di notte, per essere in grado di intervenire in sicurezza. Alle 21 la situazione è apparsa drammatica. Cinque squadre di pompieri sono state inviate sul luogo. Il fronte delle fiamme, che aveva raggiunto il rifugio, era ormai incombente sulla struttura e si profilava la situazione.

I pompieri hanno operato nella difficoltà, soprattutto a protezione del rifugio, dove sono stati evacuati i feriti per impedire l'avanzamento del fuoco. In serata sono intervenuti i soccorsi anche la segreteria e quattro soccorsi per il controllo del sottobosco.

«Siamo andati in tutta la notte a porre i pompieri», ha spiegato Marco Calzavara, presidente degli impianti di risalita. «Prima soffocare le fiamme, poi la falce e il vento, volava la falce e il vento precepevano. Per fortuna alle 22 si sono già cambiate direzione. Spesa molto». L'incendio è in parte controllato, ma sono ancora in corso gli interventi di spegnimento. A Cerreto Laghi il lavoro dei vigili è proseguito fino a notte. Sono state inviate le squadre di pompieri per il controllo del sottobosco. Il rifugio è stato evacuato e la salma è stata sepolta nel cimitero di Coviolo. La famiglia Cattini abita in via Manzoni. Un mesto ritorno.



GATTICCO Palio delle frazioni, il Praticello si aggiudica la coppa

di G. S.

Il palio delle frazioni di Gattatico si è disputato domenica 27 agosto. Il vincitore è stato il Praticello, che ha conquistato la coppa. La gara è stata molto combattuta e ha visto la partecipazione di molte frazioni. Il Praticello ha prevalso grazie alla sua squadra, che ha dimostrato grande abilità e spirito di squadra.



Cattini, rientrata la salma Quattro Castella, ancora da fissare i funerali del 56enne

di G. S.

La salma di Daniele Cattini, il 56enne residente a Montecavolo di Quattro Castella morto in Sardegna giovedì scorso, è rientrata in provincia. La famiglia Cattini abita in via Manzoni. Un mesto ritorno, al termine della settimana di ferie che Daniele e Luciana si erano concessi nella zona di Budoni.



FULVIO BERNARDINI
Il figlio Denis è stato ferito e ha un'auto parata.

Il figlio Denis è stato ferito e ha un'auto parata. Il padre è stato ferito e ha un'auto parata. Il fratello è stato ferito e ha un'auto parata.




LINO PIZZETTI
"Pipo"

Il figlio Denis è stato ferito e ha un'auto parata. Il padre è stato ferito e ha un'auto parata. Il fratello è stato ferito e ha un'auto parata.



WILLIAM BENEVETTI

Il figlio Denis è stato ferito e ha un'auto parata. Il padre è stato ferito e ha un'auto parata. Il fratello è stato ferito e ha un'auto parata.



CARLA FERRARI
In Dolci

Il figlio Denis è stato ferito e ha un'auto parata. Il padre è stato ferito e ha un'auto parata. Il fratello è stato ferito e ha un'auto parata.

coppa italia promozione girone f

Il Montecchio di misura sul Monticelli

I ragazzi di Gussoni dominano, ma vincono 2-1 con Gualtieri e Rabitti

MONTECCHIO: Grassi, Sergio (dal 11' st Righi), Bondi (3' st Bulaj), Zecchetti, Borchini, Malpeli (39' st Gandrabur), Gandolfi, Capitani (16' st Buffagni), Gualtieri, Rabitti (35' Orrero), Ravanetti. A disp. Artich, Righi, Gandrabur, Bulaj, Buffagni, Ferrari, Orrero. All. Gussoni

T. MONTICELLI: Orlandini, Iacuzio, Rampini, Truzzi, Molteni (41' st Rabotti), Buccì (37' st Avanzini), Stradi (1' st Cantelli), Fiscaro, Tagliaferro, Sghia (11' st Setti), Pains (1' st Landini). A disp. Bolzoni, Baratta, Avanzini, Landini, Robotti, Setti, Cantelli. All. Botta

Arbitro: Lavenia di Modena
Reti: 42' pt Gualtieri (M), 45' pt Pains (TM) e al 2' st Rabitti (M)
MONTECCHIO Il Montecchio domina, ma supera in casa il Monticelli con il minimo scarto. La squadra di Gussoni parte bene e potrebbe segnare due reti già nei primi 9 minuti. Dapprima è Gandolfi a impegnare Orlandini al 7', poi un tiro di Ravanetti sorvola la traversa al 9'.

Dopo 11 minuti stesso destino per un tiro di Capitani, lanciato da Zecchetti. Al 33' il portiere parmigiano ad opporsi nel respingere un tiro di Capitani, deviato da Truzzi.

Al 42' il pubblico di casa può finalmente esultare: lancio di Zecchetti per Gualtieri, che fuori area fa un piede perno in stile pallacanestro e trova l'angolo per la rete dell'uno a zero.

Il vantaggio, tuttavia, dura appena 3 minuti. Poco prima dell'intervallo, infatti, Molteni indovina l'assist per Pains, che a due passi da Grassi non deve fare altro che insaccare. Dopo 45' le due squadre sono sull'uno a uno nonostante ai punti abbia fatto meglio la squadra diretta da Gussoni.

Poco importa, perché al 2' della ripresa Capitani lancia in profondità Rabitti. Il numero dieci elude la marcatura dell'avversario e deposita la sfera in rete. I padroni di casa potrebbero siglare il tris in almeno due circostanze (entrambe capitate sui piedi di Gualtieri), ma il punteggio non cambia più.

34 | Sport Calcio | Diettanti

Il giovane Rinaldi regala al Fabbrico il derby con il Luzzara

Coppa Italia Promozione gir G. Gara in equilibrio fino al 93' il difensore colpisce su corner prima del sigillo di Beccaria

FABBRICO Il giovane Rinaldi, 19 anni, è stato il protagonista del derby con il Luzzara, segnando il gol che ha regalato la vittoria ai padroni di casa. Il difensore ha colto l'occasione al 93' su corner, colpendo in rete il portiere luzzarese. La partita è stata equilibrata fino a quel momento, con il Luzzara che ha dominato nel possesso palla, ma senza trovare la rete. Il gol di Rinaldi ha dato il colpo di grazia alla squadra di Beccaria.

COPPA ITALIA PROMOZIONE GIRONI H La Riese doma a fatica un coriaceo Ganaceto

RISERVA La Riese ha vinto il derby con il Ganaceto, grazie a un gol di Ravanetti al 75'. La partita è stata molto combattuta, con il Ganaceto che ha dominato nel possesso palla.

COPPA ITALIA PROMOZIONE GIRONI F Il Montecchio di misura sul Monticelli

I ragazzi di Gussoni dominano, ma vincono 2-1 con Gualtieri e Rabitti

MONTECCHIO Il Montecchio domina, ma supera in casa il Monticelli con il minimo scarto. La squadra di Gussoni parte bene e potrebbe segnare due reti già nei primi 9 minuti. Dapprima è Gandolfi a impegnare Orlandini al 7', poi un tiro di Ravanetti sorvola la traversa al 9'.

COPPA ITALIA PROMOZIONE GIRONI K L'Atletico spreca, l'Arcetana ringrazia

Bis degli ospiti al 15' con Zampinetti. Un doppio Greco ribalta tutto

ARCETANA L'Atletico ha sprecato un'ottima occasione per vincere in casa, ma è stato il Greco a ribaltare il risultato. Il Greco ha segnato al 15' su calcio di punizione, mentre l'Atletico ha segnato al 75' su calcio di punizione. La partita è stata molto combattuta.

COPPA ITALIA PROMOZIONE GIRONI C Brescello espugna Colomo con 2 reti di Genova

COLOMO Brescello ha vinto il derby con il Colomo, grazie a due gol di Genova. La partita è stata molto combattuta, con il Colomo che ha dominato nel possesso palla.

COPPA ITALIA PROMOZIONE GIRONI L Castellano beffato dal Polinago al 93esimo

POLINAGO Castellano ha perso il derby con il Polinago, grazie a un gol di Ravanetti al 93'. La partita è stata molto combattuta, con il Castellano che ha dominato nel possesso palla.

Ferrante fa volare lo United Albinea

Coppa Emilia Seconda Categoria Una tris stende il Fellegara. Eterno Rossi: colpo del Cavola

SALTA il fattore campo nell'esordio della Coppa Emilia di Seconda categoria. Fra i 5 blitz, lo United Albinea sbanca (3-1) il «Torelli» contro il Fellegara con dedica all'indimenticato dirigente Guido Nasi in concomitanza del primo anniversario dalla scomparsa.

Nella prima ufficiale del club nato dalla fusione fra Albinea e Bellarosa match-winner con una tripletta il bomber Antonio Ferrante (nella foto): ultima rete d'antologia con fuga da metà campo e shoot a fil di palo; per i locali accorcia in mischia Corbelli. Un euro-gol al volo dell'intramontabile Ennio Rossi ('78) firma il successo (2-1) del Cavola sul terreno di una Villa Minozzo che aveva appena pescato il pari su rigore del neo-acquisto Magnani. I rossoblù avevano sprintato con l'inzucata del colored Sergi. Hurrà in rimonta per il Real Casina che piega (2-1) alla distanza un Ramiseto/Cervarezza con soli tre cambi cui non basta il vantaggio di Kastiratj su perfetta imbucata del centravanti ex arcetano Dangelo. Per gli ospiti pari di Porta e acuto dell'ex bagnolese Falbo. Un penalty, conquistato dal baby Alessandro Ferrari (per lui anche una traversa), del freddo fantasista Versari fa esultare il **Quattro Castella** a Prato sulla Boiardo Maer che dovrà risolvere una crisi tecnica.

La squadra era senza allenatore dopo le dimissioni di parte dell'esperto Otello Barbieri per divergenze col club neroverde che cercherà di farle rientrare. Giostra del gol a San Polo nel 4-4 fra Branazzi e un Campegnese ancora work in progress e pericolosa solo col puntero Pozzi. Pass ancora in bilico dopo il 2-2 fra S. Ilario e Sporting Cavriago coi locali avanti grazie a D'Elia, ma ripresi dall'ex di turno Chianese. Cavriaghese che sprintano col tap-in di Chierici prima del definitivo poi di Mazza; positivo il debutto fra i pali del baby cavriaghese Barbatto (2000). Unico 0-0 di giornata nel caldo torrido di Gattatico dove, come su molti altri campi, è stato accordato dall'arbitro il time-out a metà dei due tempi per rinfrescarsi.

Federico Prati.

Casalgrande decolla con Zanni

Coppa Emilia Prima Categoria Tripletta decisiva del bomber. Il Baiso beffa la Cerredolese

Lavante	0	Soretto	1	Baiso/Sechie	1	San Faustino	3	Leviszono	3
Sorbolo	2	Poviglio	2	Cerredolese	0	Rubbiano	3	Vignone	3

Verzano	1	Sanvitale	2	Boca Barco	2	S. Prospero Correggio	1	Castelfranco	4
Vitosa Libertas	1	Roncole Verdi	3	Circolo Giovanni XIII	1	Casini/Mastolena	1	Colombaro	1

VEZZANO	Di Cicco, Fanti 11'
VITOSA LIBERTAS	Di Cicco, Fanti 11'
VEZZANO	Di Cicco, Fanti 11'

Ferrante fa volare lo United Albinea

Coppa Emilia Seconda Categoria Una tris stende il Fellegara. Eterno Rossi: colpo del Cavola

SALTA il fattore campo nell'esordio della Coppa Emilia di Seconda categoria. Fra i 5 blitz, lo United Albinea sbanca (3-1) il «Torelli» contro il Fellegara con dedica all'indimenticato dirigente Guido Nasi in concomitanza del primo anniversario dalla scomparsa. Nella prima ufficiale del club nato dalla fusione fra Albinea e Bellarosa match-winner con una tripletta il bomber Antonio Ferrante (nella foto): ultima rete di antologia con fuga da metà campo e shoot a fil di palo; per i locali accorcia in mischia Corbelli. Un euro-gol al volo dell'intramontabile Ennio Rossi ('78) firma il successo (2-1) del Cavola sul terreno di una Villa Minozzo che aveva appena pescato il pari su rigore del neo-acquisto Magnani. I rossoblù avevano sprintato con l'inzucata del colored Sergi. Hurrà in rimonta per il Real Casina che piega (2-1) alla distanza un Ramiseto/Cervarezza con soli tre cambi cui non basta il vantaggio di Kastiratj su perfetta imbucata del centravanti ex arcetano Dangelo. Per gli ospiti pari di Porta e acuto dell'ex bagnolese Falbo. Un penalty, conquistato dal baby Alessandro Ferrari (per lui anche una traversa), del freddo fantasista Versari fa esultare il **Quattro Castella** a Prato sulla Boiardo Maer che dovrà risolvere una crisi tecnica.

La squadra era senza allenatore dopo le dimissioni di parte dell'esperto Otello Barbieri per divergenze col club neroverde che cercherà di farle rientrare. Giostra del gol a San Polo nel 4-4 fra Branazzi e un Campegnese ancora work in progress e pericolosa solo col puntero Pozzi. Pass ancora in bilico dopo il 2-2 fra S. Ilario e Sporting Cavriago coi locali avanti grazie a D'Elia, ma ripresi dall'ex di turno Chianese. Cavriaghese che sprintano col tap-in di Chierici prima del definitivo poi di Mazza; positivo il debutto fra i pali del baby cavriaghese Barbatto (2000). Unico 0-0 di giornata nel caldo torrido di Gattatico dove, come su molti altri campi, è stato accordato dall'arbitro il time-out a metà dei due tempi per rinfrescarsi.

Federico Prati.



Federico Prati

LE COPPE / DALLA PROMOZIONE ALLA SECONDA, TUTTI I RISULTATI DELLE PRIME GARE UFFICIALI

Beccaria esalta il Fabbrico: Luzzara ko

Prima giornata ricca di gol ed emozioni, nonostante un caldo asfissiante praticamente su tutti i campi che hanno ospitato questo turno inaugurale delle varie coppe di categoria.

In Promozione, il girone a 3 di Coppa Italia comincia bene per il Brescello, che firma un blitz d' autore in quel di Colorno: il 2-1 dei canarini porta le firme di Genova, che realizza la doppietta decisiva.

Stesso risultato e successo per il Montecchio, squadra nuova di zecca che regola il Terme **Monticelli** grazie alle zampate di Gualtieri e Rabitti che avvicinano i giallorossi alla qualificazione. Nel girone G, spettacolo nel derby tra Fabbrico e Luzzara, con i padroni di casa che festeggiano grazie alla doppietta di bomber Beccaria per un pesantissimo 3-1.

Girone H con l' hurrà della Riese (2-1 al Ganaceto), nel K è 2-2 tra Arcetana e Atletico Montagna, mentre comincia male l' avventura del **Castellarano**, battuto 1-0 in casa dal Polinago nella gara del girone L.

I risultati delle reggiane in campo nel 1° turno della Coppa Emilia di categoria. Girone 7: Boretto-Povigliese 1-2. Girone 10: San Faustino-Rubierese 3-2. Girone 11: Vezzano-Virtus Libertas 1-1, Boca Barco -Circolo Anspi Bibbiano 2-1. Girone 12: S.

Prospero Correggio-Castelnovese/Melettolese 1-1, Guastalla-Reggiolo 3-1. Girone 13: Levizzano-Vianese 3-2, Baiso-Cerredolese 1-0. Girone 16: Casalgrande-Colombaro 4-1.

I risultati dei match d' andata per quanto riguarda gli ottavi di Coppa Emilia. Girone D: Gattatico-Fc 70 0-0, Novellara-Cadelbosco 0-2, Prog. Intesa-Campeginese 1-0, Sant' Ilario-Sporting Cavriago 2-2. Girone E: Barcaccia -Terre di Canossa 4-4, Boiardo Maer-**Quattro Castella** 0-1, Fellegara United-Albinea 1-3, Roteglia-Veggia 1-1, Ramiseto Cervarezza-Real Casina 1-2, Villa Minozzo-Cavola 1-2.

LUNEDÌ 28 AGOSTO 2017

SPORT

La VOCE | 21

COPPA ITALIA ECCELLENZA Il Bibbiano S. Polo parte con un ko



Marco Paganelli, manager del Bibbiano S. Polo

La squadra di Marco Paganelli esce sconfitta di misura 1-0 dal match nel campo del Palafucina, che tanto esaltato mostra 1-3 parte in una ricetta sportiva nella qualificazione alla seconda fase della manifestazione. Complessivamente, il Bibbiano S. Polo ha affrontato 11 partite, con 3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. In classifica, il club reggiano si trova al 12° posto con 11 punti. Il prossimo turno sarà contro il Castellarano.

COPPA ITALIA ECCELLENZA / LA CASALGRANDESE STOPPA LA CORAZZATA: 1-1 Tutto in 180 secondi nel "derby del Secchia" Greco-gol, alla Folgore risponde Silipo

Il derby del Secchia si è disputato nel campo del Palafucina, dove il Casagrandese ha affrontato la Corazzata. Il match è stato molto intenso, con il Casagrandese che ha segnato il gol in soli 180 secondi. La Folgore ha risposto con un gol di Greco.



Gianluca Greco, giocatore della Folgore

Il Casagrandese ha segnato il gol in soli 180 secondi. La Folgore ha risposto con un gol di Greco. Il match è stato molto intenso, con il Casagrandese che ha segnato il gol in soli 180 secondi.

COPPA ITALIA ECCELLENZA Rolo, 3-2 pirotecnico

Il Rolo ha affrontato il Castellarano in un match molto intenso. Il Rolo ha segnato 3 gol, mentre il Castellarano ne ha segnati 2. Il match è stato molto pirotecnico.



LE COPPE / DALLA PROMOZIONE ALLA SECONDA, TUTTI I RISULTATI DELLE PRIME GARE UFFICIALI Beccaria esalta il Fabbrico: Luzzara ko

Prima giornata ricca di gol ed emozioni, nonostante un caldo asfissiante praticamente su tutti i campi che hanno ospitato questo turno inaugurale delle varie coppe di categoria.

In Promozione, il girone a 3 di Coppa Italia comincia bene per il Brescello, che firma un blitz d' autore in quel di Colorno: il 2-1 dei canarini porta le firme di Genova, che realizza la doppietta decisiva.



Marco Beccaria, giocatore del Fabbrico

Stesso risultato e successo per il Montecchio, squadra nuova di zecca che regola il Terme Monticelli grazie alle zampate di Gualtieri e Rabitti che avvicinano i giallorossi alla qualificazione.

LE COPPE / DALLA PROMOZIONE ALLA SECONDA, TUTTI I RISULTATI DELLE PRIME GARE UFFICIALI

Beccaria esalta il Fabbrico: Luzzara ko

Prima giornata ricca di gol ed emozioni, nonostante un caldo asfissiante praticamente su tutti i campi che hanno ospitato questo turno inaugurale delle varie coppe di categoria.

In Promozione, il gironcino a 3 di Coppa Italia comincia bene per il Brescello, che firma un blitz d' autore in quel di Colorno: il 2-1 dei canarini porta le firme di Genova, che realizza la doppietta decisiva.

Stesso risultato e successo per il Montecchio, squadra nuova di zecca che regola il Terme Monticelli grazie alle zampate di Gualtieri e Rabitti che avvicinano i giallorossi alla qualificazione. Nel girone G, spettacolo nel derby tra Fabbrico e Luzzara, con i padroni di casa che festeggiano grazie alla doppietta di bomber Beccaria per un pesantissimo 3-1. Girone H con l' hurrà della Riese (2-1 al Ganaceto), nel K è 2-2 tra Arcetana e Atletico Montagna, mentre comincia male l'avventura del Castellarano, battuto 1-0 in casa dal Polinago nella gara del girone L.

I risultati delle reggiane in campo nel 1° turno della Coppa Emilia di categoria. Girone 7: Boretto-Povigliese 1-2. Girone 10: San Faustino-Rubierese 3-2. Girone 11: **Vezzano-Virtus Libertas** 1-1, Boca Barco -Circolo Anspi Bibbiano 2-1. Girone 12: S.

Prospero Correggio-Castelnovese/Melettolese 1-1, Guastalla-Reggiolo 3-1. Girone 13: Levizzano-Vianese 3-2, Baiso-Cerredolese 1-0. Girone 16: Casalgrande-Colombaro 4-1.

I risultati dei match d' andata per quanto riguarda gli ottavi di Coppa Emilia. Girone D: Gattatico-Fc 70 0-0, Novellara-Cadelbosco 0-2, Prog. Intesa-Campeginese 1-0, Sant' Ilario-Sporting Cavriago 2-2. Girone E: Barcaccia -Terre di Canossa 4-4, Boiardo Maer-Quattro Castella 0-1, Fellegara United-Albinea 1-3, Roteglia-Veggia 1-1, Ramiseto Cervarezza-Real Casina 1-2, Villa Minozzo-Cavola 1-2.

LUNEDÌ 28 AGOSTO 2017

SPORT

La VOCE | 21

COPPA ITALIA ECCELLENZA Il Bibbiano S. Polo parte con un ko



Marco Pignatelli, manager del Bibbiano S. Polo.

La squadra di Marco Pignatelli esce sciolta di scena 1-0 dal match sul campo del Pabulicchio, che tanto avvincente inizia 1-2 parte in una micidiale offensiva nella qualificazione alla seconda fase della manifestazione. Complessivamente, A sette giorni dall'annuncio del campionato, per il momento si è trattato comunque di un buon lavoro con Pignatelli che ha cambiato marcia nel corso della ripresa, inserendo in sequenza Silvio, Borezzone, Lindani e Andrea Franzoni per provare a recuperare una partita che era stata interrotta, al momento del primo tempo, dal bel gol di Leonardo su azione sciolta del portiere.

La seconda stagione di Eccellenza del Bibbiano S. Polo comincia con una sconfitta, anche se nell'arco "solo" di Coppa Italia di Eccellenza.

COPPA ITALIA ECCELLENZA / LA CASALGRANDESE STOPPA LA CORAZZATA: 1-1 Tutto in 180 secondi nel "derby del Secchia" Greco-gol, alla Folgore risponde Silipo

POLGORE RUBIERA I CASALGRANDESE 1-1. Incontro tra i due giganti della provincia di Reggio Emilia, il derby del Secchia, si è svolto domenica 27 agosto al campo di Casaleggio. La Folgore ha aperto il match con un gol di Greco, ma la Casalgrovese ha risposto con un gol di Silipo.



Gianluca Scariello, manager della Folgore.

La Folgore Rubiera impugna con qualche strappo, nell'attesa di un ufficiale della reggina di Valenza nel derby del Secchia con la Casalgrovese. Tra le 11 e 12, i due giganti della provincia di Reggio Emilia si affrontano in un match che si rivelerà un derby di alto livello. La Folgore, allenata da Gianluca Scariello, ha aperto il match con un gol di Greco, ma la Casalgrovese ha risposto con un gol di Silipo.

COPPA ITALIA ECCELLENZA Rolo, 3-2 pirotecnico

La 3ª giornata di categoria si apre quella che deve essere la stagione del risveglio per il manager Rolo, il nuovo allenatore della Folgore. Il match si è svolto domenica 27 agosto al campo di Casaleggio. Rolo ha aperto il match con un gol di Greco, ma la Casalgrovese ha risposto con un gol di Silipo.



LE COPPE / DALLA PROMOZIONE ALLA SECONDA, TUTTI I RISULTATI DELLE PRIME GARE UFFICIALI Beccaria esalta il Fabbrico: Luzzara ko

Prima giornata ricca di gol ed emozioni, nonostante un caldo asfissiante praticamente su tutti i campi che hanno ospitato questo turno inaugurale delle varie coppe di categoria.



Marco Pignatelli, manager del Bibbiano S. Polo.

In Promozione, il gironcino a 3 di Coppa Italia comincia bene per il Brescello, che firma un blitz d' autore in quel di Colorno: il 2-1 dei canarini porta le firme di Genova, che realizza la doppietta decisiva.

Stesso risultato e successo per il Montecchio, squadra nuova di zecca che regola il Terme Monticelli grazie alle zampate di Gualtieri e Rabitti che avvicinano i giallorossi alla qualificazione. Nel girone G, spettacolo nel derby tra Fabbrico e Luzzara, con i padroni di casa che festeggiano grazie alla doppietta di bomber Beccaria per un pesantissimo 3-1. Girone H con l' hurrà della Riese (2-1 al Ganaceto), nel K è 2-2 tra Arcetana e Atletico Montagna, mentre comincia male l'avventura del Castellarano, battuto 1-0 in casa dal Polinago nella gara del girone L.

Lavori a scuola, apertura rinviata

Per 75 bambini della Don Primo Carretti l'ipotesi è iniziare l'anno a Roncina

di Luciano Salsi wREGGIO EMILIA È ancora in corso la ristrutturazione della scuola dell'infanzia Don Primo Carretti, la paritaria gestita dalla parrocchia di Sant'Alberto di Gerusalemme, di cui è responsabile don Pietro Adani, parroco dell'unità pastorale Giovanni Paolo II comprendente anche le parrocchie di Ospizio e San Maurizio. La riapertura del vecchio asilo del villaggio Stranieri è rimandata di almeno un mese, fino al primo o forse al 15 ottobre. Intanto dall'1 settembre i bambini potranno essere ospitati provvisoriamente nella scuola parrocchiale di Roncina, sul lato opposto della città.

I lavori, avviati il primo luglio, erano stati programmati da tempo. Il progetto, curato dall'ingegnere Lorenzo Leoni dello studio Integra di Modena, è stato illustrato alle famiglie a metà maggio. Il vecchio fabbricato necessitava di un intervento radicale e di un ampliamento, perciò, una spesa di circa 600mila euro. Circa 400mila euro, sono stati ricavati dalla vendita di un attiguo terreno edificabile. Centomila euro vengono da un contributo del Comune, 30mila dalla **Provincia**. La somma restante rimane a carico dell'unità pastorale. Viene compiuta una ristrutturazione completa, comprensiva del rifacimento del tetto e dell'adeguamento sismico.

Inoltre vi è aggiunto un corpo di fabbrica comunicante, in cui sarà ampliata la cucina, in modo da allargare lo spazio per le aule. Un cantiere così impegnativo non avrebbe potuto essere chiuso a fine agosto, subito dopo le ferie. All'inevitabile rinvio della riapertura si è posto rimedio grazie alla Fism, la federazione delle scuole materne d'ispirazione cattolica, che ha trovato la soluzione nella disponibilità dei locali della scuola parrocchiale di Roncina, che aveva cessato l'attività. Alla Don Primo Carretti sono iscritti 75 bambini, 15 dei quali, di due anni, frequentano la sezione Primavera, mentre gli altri sono ripartiti fra le tre sezioni dei 3-5 anni. Sono una quarantina le famiglie che hanno accettato il temporaneo trasferimento dei figli a Roncina, per il quale hanno a disposizione un pulmino. Le altre possono rimandare la frequenza evitando il pagamento della retta per questo periodo iniziale. La don Primo Carretti prende il nome dal benemerito sacerdote che la fondò nel 1943 nel villaggio operaio allora intitolato a Costanzo Ciano, consucero di Mussolini, e dedicato dopo la Liberazione al partigiano Sergio Stranieri. Era destinata ad accogliere i figli dei lavoratori, in gran parte delle Reggiane. La sua gestione, spettata fino al 1968 alla parrocchia di Ospizio e fino al 1992 alle Suore

10 | Cronaca

Ciclabile del Crostolo Il cantiere infinito che dura da 30 anni

Ancora da finire il percorso che unisce la città alla Bassa Tuttinbici: «Questa è la nostra Salerno-Reggio Calabria»

di REGGIO EMILIA

Una pista ciclabile che collega Reggio Emilia con la Bassa, segnando il percorso naturale tracciato dal torrente reggiano, è la Ciclabile del Crostolo, un'opera attesa da ciclisti da oltre trent'anni e che attualmente è stata costruita a tratti e in modo discontinuo. Ma ancora diversi tratti fra un Comune e l'altro.

A ricostruire questa pista è la Provincia di Reggio Emilia, che ha affidato l'incarico di progettazione a Gianfranco Fattini, architetto e urbanista di Reggio Emilia. Fattini, che non usa mezzi pesanti, si è occupato di stabilire il tracciato della pista ciclabile che abbinerà il percorso naturale, seguendo il corso del torrente, a quello artificiale, seguendo il corso del Crostolo. Ma oggi, dopo trent'anni, l'opera è ancora incompiuta.

Da idea che in prospettiva punta a collegamenti regionali e provinciali, la Ciclabile del Crostolo non è mai passata dal piano. Il Comune di Reggio Emilia, il Comune di Roncina, il Comune di Castelvetro S.p.A., il Comune di Castelvetro S.p.A. e il Comune di Castelvetro S.p.A. sono i comuni che hanno contribuito a realizzare il progetto.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

GAZZETTA LUNEDÌ 28 AGOSTO 2017

Dalla Regione 25 milioni per la ciclabilità



La Ciclabile del Crostolo dovrebbe essere il Comune capofila con i territori della Bassa, segnando il percorso che unisce la città alla Bassa Tuttinbici: «Questa è la nostra Salerno-Reggio Calabria»



Gianfranco Fattini, architetto e urbanista di Reggio Emilia, che ha affidato l'incarico di progettazione a Gianfranco Fattini, architetto e urbanista di Reggio Emilia.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.



La Ciclabile del Crostolo dovrebbe essere il Comune capofila con i territori della Bassa, segnando il percorso che unisce la città alla Bassa Tuttinbici: «Questa è la nostra Salerno-Reggio Calabria»



Gianfranco Fattini, architetto e urbanista di Reggio Emilia, che ha affidato l'incarico di progettazione a Gianfranco Fattini, architetto e urbanista di Reggio Emilia.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia nel 2008. Il Comune di Roncina ha contribuito con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento, il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento e il Comune di Castelvetro S.p.A. con il 20 per cento.

Minime della Passione, è passata in seguito alla giovane parrocchia di Sant' Alberto di Gerusalemme. Oggi il personale, interamente laico, è composto da sette insegnanti, una cuoca, una aiuto cuoca e un' ausiliaria con diversi compiti, alle quali si affiancano per determinate incombenze i volontari dell' unità pastorale.

Rei, opposizioni all' attacco «Comune irresponsabile»


Affondo dei consiglieri Rubertelli e Bellentani sulla liquidazione della partecipata «Gravissimo che il Comune non fosse presente all' assemblea di scioglimento»

REGGIO EMILIA Non accenna a placarsi la polemica su Reggio Emilia Innovazione (Rei), che ha chiuso il bilancio con un rosso da 1,3 milioni, aprendo la strada alla liquidazione. Una vicenda su cui dal M5s hanno già annunciato l' intenzione di presentare un esposto alla Corte dei Conti. E sulla quale, in un' intervista alla Gazzetta, è intervenuto ieri l' assessore al Bilancio, Daniele Marchi, sostenendo che la società «era gestita in maniera inadeguata» e aggiungendo che il Comune resterà nella fondazione con una presenza marginale.

Parole che hanno innescato una nuova reazione delle opposizioni, soprattutto alla luce del fatto che non c' erano rappresentanti del Comune, né della **Provincia**, all' assemblea in cui è stato votato lo scioglimento.

«Chiederò l' ordine del giorno di quell' assemblea - attacca Cinzia Rubertelli, capogruppo di Grande Reggio-Progetto Reggio in Sala Tricolore, che lancia frecciate anche al presidente Unindustria, Mauro Severi -. È gravissimo che il socio Comune non abbia delegato nessuno a partecipare, non abbia comunicato nulla al Consiglio. Le responsabilità politiche di Vecchi su questa vicenda sono enormi e ancor più la sua irresponsabilità rispetto alla mancata condivisione dei delicati numeri della partecipata e della scelta drammatica, fatta "ufficialmente". Severi si dichiara stupito della presa di posizione delle opposizioni, ignare di tutto ciò. Il Comune non si presenta in assemblea, non delega nessuno e Severi si stupisce. L' intervento risolutivo, determinato dal commercialista Guido Prati, ha svelato il groviglio di numeri che a dir suo, potevano portare solo al fallimento. Ma mi chiedo: il sindaco anch' egli commercialista, non è stato in grado un anno fa ancora coadiuvato dal competente assessore Notari, di entrare nel merito di quei numeri all' atto dell' aumento della quota del Comune?».

Per Cesare Bellentani, capogruppo Magenta, «l' aggettivo che rende meglio il comportamento del Comune in questa vicenda Rei è "tragicoomico"». Anche Bellentani punta il dito sul fatto «che né Comune né **Provincia** erano presenti all' assemblea di messa in liquidazione». «Forse avevano cose più importanti da fare che non occuparsi di un' azienda a detta loro strategica, che comprendeva anche il futuro delle ex Reggiane dove stiamo investendo oltre 32 milioni (in costante



Rei, opposizioni all' attacco «Comune irresponsabile»

Affondo dei consiglieri Rubertelli e Bellentani sulla liquidazione della partecipata «Gravissimo che il Comune non fosse presente all' assemblea di scioglimento»

REGGIO EMILIA Non accenna a placarsi la polemica su Reggio Emilia Innovazione (Rei), che ha chiuso il bilancio con un rosso da 1,3 milioni, aprendo la strada alla liquidazione. Una vicenda su cui dal M5s hanno già annunciato l' intenzione di presentare un esposto alla Corte dei Conti. E sulla quale, in un' intervista alla Gazzetta, è intervenuto ieri l' assessore al Bilancio, Daniele Marchi, sostenendo che la società «era gestita in maniera inadeguata» e aggiungendo che il Comune resterà nella fondazione con una presenza marginale. Parole che hanno innescato una nuova reazione delle opposizioni, soprattutto alla luce del fatto che non c' erano rappresentanti del Comune, né della Provincia, all' assemblea in cui è stato votato lo scioglimento. «Chiederò l' ordine del giorno di quell' assemblea - attacca Cinzia Rubertelli, capogruppo di Grande Reggio-Progetto Reggio in Sala Tricolore, che lancia frecciate anche al presidente Unindustria, Mauro Severi -. È gravissimo che il socio Comune non abbia delegato nessuno a partecipare, non abbia comunicato nulla al Consiglio. Le responsabilità politiche di Vecchi su questa vicenda sono enormi e ancor più la sua irresponsabilità rispetto alla mancata condivisione dei delicati numeri della partecipata e della scelta drammatica, fatta "ufficialmente". Severi si dichiara stupito della presa di posizione delle opposizioni, ignare di tutto ciò. Il Comune non si presenta in assemblea, non delega nessuno e Severi si stupisce. L' intervento risolutivo, determinato dal commercialista Guido Prati, ha svelato il groviglio di numeri che a dir suo, potevano portare solo al fallimento. Ma mi chiedo: il sindaco anch' egli commercialista, non è stato in grado un anno fa ancora coadiuvato dal competente assessore Notari, di entrare nel merito di quei numeri all' atto dell' aumento della quota del Comune?».

Francesca ha detto sì al suo Fabio

Fiori d'arancio in Gazzetta per il matrimonio della nostra collaboratrice Manini



REGGIO EMILIA Abito bianco e fioretti del bocconotto per lei, abito blu con pantaloni bianchi e cappello con visone per lui. Per entrambi occhi lucidi e sorrisi commoventi. È il momento.

Francesca Manini, nostra collaboratrice della Gazzetta, e Fabio Gallo, per il matrimonio erano in un' intimità con i familiari e gli amici di Sant'Antonio alla Frattina, in un' area verde di proprietà del Comune di Reggio Emilia. E hanno pronunciato il fatidico «sì» davanti a una ventata di parenti commoventi ma soprattutto felici. Innamorati e con-

giugli di speranza, che condividono con Francesca e Fabio la grande passione per il calcio. Si celebrerà la partecipazione di tutti, quella che non si sa mai se si realizzerà con la ripetuta voglia, nessuno è per lei, nessuno? per lui. Dopo un anno di amore, il più grande degli ostacoli a superare un po' di tempo fa, il Comune di Reggio Emilia ha deciso di acquistare un terreno lungo scoglio per il primo stadio di calcio in provincia a rete inerbata. A Francesca e Fabio, il giorno dei migliori auguri della Gazzetta per un futuro pieno di emozioni.

scuba sail
CORSI SUB
CON USO BOMBOLE
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL CORSO DI SETTEMBRE OTTOBRE A REGGIO EMILIA
VUOI ISCRIVERTI ON LINE? WWW.SCUBADVENTURES.COM
INFO@SCUBADVENTURES.COM TEL. 342.3275889
INFO POINTS: DIVING CENTER Via Che Guevara 53/I, Reggio Emilia
GRANDE BLU Viale Piave 17M, Reggio Emilia

crescita, perché è un investimento con il lievito) di denaro pubblico, in società con Iren Rinnovabili. Siamo di fronte a una serie sconcertante di fallimenti da parte di questa amministrazione».

Reggio Emilia Innovazione, una gestione colabrodo

Bellentani: «Un anno prima del tracollo il Comune ha aumentato la sua partecipazione dal 18,6 al 25,41%, per poi affermare che la stessa era gestita in maniera inadeguata»

«L'assessore Marchi afferma che REI era gestita in maniera inadeguata? Tragicomico. Tragicomico forse è l'aggettivo che rende meglio il comportamento del Comune in questa vicenda REI».

Così il consigliere comunale di Alleanza Civica in sala del Tricolore Cesare Bellentani che fa sue le parole dell'assessore.

«Nel DUP (Documento Unico di Programmazione) 2016 - 2018 - spiega Bellentani - si afferma prima che "Players fondamentali in questa operazione, che punta alla crescita del sistema della ricerca e innovazione, sono in primo luogo la Fondazione Reggio Children Centro Malaguzzi e la Fondazione REI (Reggio Emilia Innovazione) che dovrà focalizzare il suo raggio d'azione nell'ambito dell'attuale Tecnopolo e del futuro intervento di ampliamento del Parco che vede la riqualificazione dei Capannoni 17 e 18 delle ex Officine Meccaniche Reggiane". Questo documento - rilancia il capogruppo di Alleanza Civica Bellentani - è stato votato con voto contrario delle opposizioni nell'aprile 2016. Nello stesso documento si scriveva che "la quota di partecipazione in Reggio Emilia Innovazione da parte del Comune di consolidamento nel 2016"».

Bellentani si chiede come sia possibile che «un anno prima del tracollo il Comune ha aumentato la sua partecipazione dal 18,6 al 25,41%, per poi affermare che la stessa era gestita in maniera inadeguata... sembra che anziché gestire la cosa pubblica si stia giocando alla roulette... E allora? Allora delle due l'una.

O credono che le reggiane e i reggiani siano talmente beoti da bere ogni cosa che viene raccontata loro, oppure non c'era il minimo controllo su un asset giudicato così importante. Poi possiamo anche giocare con REI e Fondazione REI come fossero entità separate... il dato di fatto è che né Comune né Provincia erano presenti all'assemblea di messa in liquidazione. Che mi sembra debba essere per legge un'assemblea straordinaria presso un notaio. Ma forse avevano cose più importanti da fare che non i documenti del bilancio. In una fase di crisi, che comprendeva anche il futuro della Fondazione (STU) dove siamo investendo oltre 32 milioni (in costante crescita, perché è un investimento con il lievito) di denaro pubblico, in società con Iren Rinnovabili» Bellentani conclude sottolineando che

LUNEDÌ 28 AGOSTO 2017

IL FATTO DEL GIORNO

La VOCE | 3

INCHIESTA

Reggio Emilia Innovazione, una gestione colabrodo

Bellentani: «Un anno prima del tracollo il Comune ha aumentato la sua partecipazione dal 18,6 al 25,41%, per poi affermare che la stessa era gestita in maniera inadeguata...»

L'assessore Marchi afferma che REI era gestita in maniera inadeguata? Tragicomico forse è l'aggettivo che rende meglio il comportamento del Comune in questa vicenda REI. Così il consigliere comunale di Alleanza Civica in sala del Tricolore Cesare Bellentani che fa sue le parole dell'assessore.

«Nel DUP (Documento Unico di Programmazione) 2016 - 2018 - spiega Bellentani - si afferma prima che "Players fondamentali in questa operazione, che punta alla crescita del sistema della ricerca e innovazione, sono in primo luogo la Fondazione Reggio Children Centro Malaguzzi e la Fondazione REI (Reggio Emilia Innovazione) che dovrà focalizzare il suo raggio d'azione nell'ambito dell'attuale Tecnopolo e del futuro intervento di ampliamento del Parco che vede la riqualificazione dei Capannoni 17 e 18 delle ex Officine Meccaniche Reggiane". Questo documento - rilancia il capogruppo di Alleanza Civica Bellentani - è stato votato con voto contrario delle opposizioni nell'aprile 2016. Nello stesso documento si scriveva che "la quota di partecipazione in Reggio Emilia Innovazione da parte del Comune di consolidamento nel 2016"».



Cesare Bellentani, consigliere di Alleanza Civica in sala del Tricolore, a destra la sede di Reggio Emilia Innovazione.



HANNO DETTO



L'assessore al bilancio del Comune, Daniele Marchi, ha spiegato che la liquidazione della società fa parte del percorso di ristrutturazione.



15 Stelle. La consigliera comunale grilla Alessandra Guatterri ha annunciato un ricorso alla Corte dei Conti per fare piena luce denunciando il silenzio dell'operazione.

Rubertelli: perché il Comune non ha partecipato alla assemblea decisiva?

«Al mio ritorno in città ho saputo della decisione che il Comune di Reggio Emilia aveva preso di non partecipare alla assemblea straordinaria di messa in liquidazione della società REI. Ho chiesto ai consiglieri comunali di Alleanza Civica di fare una mozione di sfiducia nei confronti del Comune di Reggio Emilia».



Cinzia Rubertelli di Alleanza Civica.



Alessandra Guatterri di Alleanza Civica.

«Il mio ritorno in città ho saputo della decisione che il Comune di Reggio Emilia aveva preso di non partecipare alla assemblea straordinaria di messa in liquidazione della società REI. Ho chiesto ai consiglieri comunali di Alleanza Civica di fare una mozione di sfiducia nei confronti del Comune di Reggio Emilia».

I SOCI E I CONTI IN FISSO

I soci di Reggio Emilia Innovazione sono: Istituzione scuole nidi infanzia del Comune di Reggio Emilia con il 25,41% Camera di commercio di Reggio Emilia con il 24,57% Provincia di Reggio Emilia con il 15,09% Unindustria Reggio Emilia con il 13,84% Unired spa con il 7,43% altri soci minori con il 13,64%. L'esercizio 2016 si è chiuso con una perdita di 1,3 milioni; nel 2015 la perdita era stata di 400mila euro; nel 2014 di 334 mila euro. Il 13 luglio scorso è stata presa la decisione di porre la società in liquidazione.

BOTTEGA DEL MANGIAR REGGIANO

NOSTRANO

NOI È COSÌ UNA FINE FANTASIA

Il Nostrano è a tutti gli effetti laboratorio artigianale e fornitore per eccellenza. Grazie ai suoi prodotti gustosissimi come i tortelli, i cappuccelli, le cialde, le bionde di riso e molto altro ancora, garantisce l'alta qualità nelle sue preparazioni con il proprio marchio storico e lo fa portando le sue ricette gourmet nel bar, nei ristoranti e nei migliori Consigli della zona, rifornendo direttamente i locali.

Politica locale

«siamo di fronte a una serie sconcertante di fallimenti da parte di questa amministrazione, su tutta la linea. Ne prendano atto le reggiane e i reggiani, se la nostra amministrazione non se ne rende conto. Le elezioni del 2019 si avvicinano, è ora di cambiare davvero».

Cesare Bellentani esponente di Alleanza Civica in sala del Tricolore; a destra la sede di Reggio Emilia Innovazione.

Ape sociale, 40mila domande in lista d'attesa

Entro il 15 ottobre l'Inps dovrà **comunicare** l'esito delle istruttorie

Entro il 15 ottobre prossimo l'Inps dovrà **comunicare** agli assicurati l'esito delle istruttorie delle domande di riconoscimento per l'accesso all'Ape sociale. Le domande presentate nei termini (15 luglio scorso) sono state 39.777.

Chi non è riuscito a presentare la domanda entro il 15 luglio scorso, potrà presentarla entro il 30 novembre. Tuttavia l'accesso sarà consentito se residueranno risorse non assegnate durante la prima fase.

I requisiti sono la residenza in Italia e l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps.

Possono presentare domanda anche coloro che sono assicurati presso le forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e agli iscritti alla gestione separata dell'Inps, che abbiano compiuto almeno 63 anni e si trovino in determinate condizioni sociali. In particolare occorre trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale e aver concluso da almeno tre mesi il godimento della prestazione per la disoccupazione.

In alternativa, i lavoratori devono assistere da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità.

Il beneficio spetta anche ai componenti delle **unioni** civili tra persone dello stesso sesso mentre non spetta agli affini.

La terza categoria riguarda coloro che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 74 per cento.

In questi tre casi l'anzianità contributiva richiesta è di almeno 30 anni, requisito elevato a 36 anni nel caso di lavoratori **dipendenti** che al momento della decorrenza dell'Ape abbiano svolto in Italia, da almeno sei anni, in via continuativa, una o più attività lavorative ritenute gravose.

Al momento della presentazione delle domande, i requisiti devono essere tutti posseduti. Possono essere valutati in via prospettica, e comunque entro l'anno di presentazione della domanda, i requisiti dei 63 anni, l'anzianità contributiva di 30/36 anni, i sei anni di svolgimento dell'attività gravosa e il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione della disoccupazione.

In caso contrario, la domanda dovrà essere proposta entro il 31 marzo 2018 e l'esito sarà reso noto entro il 30 giugno. L'Ape viene pagata per dodici mensilità l'anno, è soggetta a imposizione fiscale, non



è rivalutabile né spettano gli assegni familiari, non può superare l'importo lordo mensile di 1.500 euro. In presenza dei requisiti di legge, può essere corrisposta dal 1° maggio 2017 al fine di garantire il pieno rispetto del testo normativo. Tra le particolarità l'Inps ha precisato che l'Ape non spetta agli italiani che si iscrivono all'Aire (**Anagrafe** degli italiani residenti all'estero).

Per i **dipendenti** del comparto Scuola, che hanno la finestra di uscita al 1° settembre di ogni anno, il ministero competente sta valutando eventuali azioni da intraprendere per non vanificare il diritto di coloro che potrebbero accedere all'anticipo pensionistico.

Il pagamento cesserà al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, senza alcun adempimento posto in capo ai richiedenti.

L'Ape sociale non può essere concessa ai titolari di assegno ordinario di invalidità. Anche gli autonomi iscritti all'Inps che assistono e convivono con un familiare con handicap possono accedere all'Ape sociale, a prescindere dal fatto che il soggetto, in astratto, possa fruire dei **permessi** (legge 104/1992), né l'eventuale godimento da parte di altro familiare convivente **dipendente** dei relativi **permessi**, costituisce ostacolo al lavoratore autonomo per accedere al beneficio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Fabio Venanzi

Adempimenti. Come evitare che le segnalazioni di anomalie inviate nei giorni scorsi dalle **Entrate** per l' annualità 2013 si traducano in accertamenti

Lettere del Fisco, countdown per le risposte

Dopo le **comunicazioni** su Unico 2014 entro il 2 ottobre ci si può difendere o presentare l' integrativa

Avvisi del Fisco sul periodo d' **imposta** 2013 con possibili correzioni da **comunicare** entro il prossimo 2 ottobre. Si tratta delle risposte dovute sulle lettere di anomalia inviate nei giorni scorsi dall' **agenzia delle Entrate**, derivanti perlopiù dall' incrocio dei dati presenti in **anagrafe** tributaria, relative a presunti mancati redditi non dichiarati dai contribuenti, persone fisiche, nel modello Unico 2014.

Lo scopo della procedura messa in pista dall' Agenzia è, ancora una volta, favorire l' adempimento spontaneo, secondo i dettami previsti dalla legge 190/2014, consentendo al contribuente di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nel modello originario attraverso il ravvedimento operoso. Complice l' invio a ridosso delle ferie, però, potrebbe capitare che alcune lettere siano passate inosservate, o che il loro contenuto venga preso in esame con poco tempo per rispondere.

Chi ha ricevuto queste **comunicazioni**, secondo il **comunicato** stampa delle **Entrate** dello scorso 2 agosto, deve: se ritiene corretti i dati riportati nella sua dichiarazione, **comunicarlo** all' Agenzia entro il 2 ottobre, telefonando al numero 848.800.444 (da telefono fisso) o al 06/96668907 (da telefono cellulare), oppure rivolgersi ad uno degli uffici territoriali della direzione provinciale delle **Entrate**, indicando eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dal Fisco (trasmettendoli in formato elettronico con il canale Civis), evitando così che l' anomalia rilevata si possa tradurre in futuro in un avviso di accertamento; se riconosce di aver commesso gli errori, correggerli tramite ravvedimento con la presentazione di un' integrativa (Unico 2014, redditi 2013), accompagnata dal versamento delle maggiori imposte dovute con gli interessi legali e le sanzioni per infedele dichiarazione in misura ridotta.

Diversamente, in caso d' inerzia del contribuente, sarà inevitabile la notifica dell' accertamento, con l' aggravarsi delle sanzioni.

In caso si renda necessaria la correzione del modello presentato nel 2014, bisogna tener conto del debito o del credito emerso con la dichiarazione originaria, integrando questo importo con il versamento della maggior **imposta** dovuta per effetto dell' integrazione. Generalmente, la sanzione da applicare in



ravvedimento operoso deve essere pari al 15% (1/6 del 90%) della maggior **imposta** rideterminata, che sale rispettivamente al 40% (1/6 di 240%) in caso di omissione totale e al 30% (1/6 di 180%) per la mancata dichiarazione parziale dei redditi da locazione soggetti a cedolare secca.

Inoltre, l' Agenzia per la prima volta ha messo a disposizione un nuovo **servizio** volto a facilitare la compilazione dell' integrativa.

Nel cassetto fiscale, infatti, è disponibile il link «scarica dichiarazione da integrare» per accedere al file del modello originario presentato per il 2013, nonché il collegamento «scarica il software di compilazione» per installare il pacchetto UnicoOnline necessario per richiamare la dichiarazione da correggere, importarla con l' apposita funzionalità e integrarla sulla base dei dati forniti con il prospetto di dettaglio.

Infine, per agevolare ulteriormente il contribuente, le **Entrate** hanno fornito il prospetto precompilato del relativo quadro da rettificare o integrare, nei casi in cui l' anomalia riscontrata riguardi: redditi di lavoro **dipendente** e assegni periodici (quadro RC); redditi di partecipazione (se non è stato compilato il quadro RH - in questo caso occorre fare attenzione anche ad eventuali maggiori importi dovuti derivanti dal quadro RR per i contributi previdenziali); altri redditi (quadro RL del modello Unico Persone fisiche e quadro D del modello 730).

Una volta inviata l' integrativa, non si dovrà far altro che pagare tramite l' F24 quanto dovuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Mario Cerofolini Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

Detrazioni. Anche la Ctp Vicenza estende l' agevolazione ai **beni** non strumentali

Ecobonus sui **beni** merce: un' altra apertura dai giudici

L' ecobonus si applica anche ai **beni** merci e ai **beni** locati delle immobiliari di gestione.

Anche la Ctp di Vicenza (sentenza 468/2/2017, presidente Block, relatore Sartore) si allinea al filone dei giudici di merito secondo cui la detrazione fiscale riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica, introdotta dalla legge 296/2006, prescinde dalla natura dell' immobile.

I giudici vicentini hanno annullato una cartella, emessa a seguito del controllo formale della dichiarazione presentata da una immobiliare, che aveva operato la detrazione introdotta dalla Finanziaria 2007 e più volte prorogata. La vicenda prende le mosse dai lavori di efficientamento energetico e di recupero **edilizio** che la Srl aveva effettuato sui propri immobili, usufruendo delle agevolazioni concesse dall' articolo 1, comma 344-345, della legge 296. In particolare, gli interventi erano stati realizzati su **beni** merce, non strumentali all' attività dell' impresa.

L' agenzia delle **Entrate**, in sede di controllo formale in base all' articolo 36-ter del Dpr 600/73, aveva iscritto a ruolo le detrazioni indicate in dichiarazione dalla **società**, nel presupposto che l' agevolazione non spetterebbe sui **beni** merce, in linea con la tesi sostenuta con la risoluzione 303/E/2008, cui era seguita - in tema di **beni** locati - la risoluzione 340/E/2008. Di qui, la notifica della relativa cartella di pagamento, che aveva formato oggetto di impugnazione da parte della Srl.

I giudici vicentini hanno, però, escluso che la spettanza dell' agevolazione possa essere circoscritta in ragione della natura degli immobili, che hanno formato oggetto di intervento. Infatti, l' articolo 2 del Dm del 19 febbraio 2007 (meglio noto come "Decreto edifici"), si limita ad accordare la detrazione - tra gli altri - ai soggetti, titolari di reddito d' impresa, che effettuino interventi sugli edifici esistenti o su parti di essi, indipendentemente dalla categoria **catastale** degli immobili. Secondo la Ctp, «in claris non fit interpretatio»: pertanto, è escluso che possa limitarsi il beneficio fiscale, così come ritenuto dall' ufficio. In **pratica**, la disposizione non pone alcun vincolo in base alla tipologia degli immobili oggetto di intervento, né può desumersi, in via interpretativa, alcuna preclusione, stante il tenore letterale della norma.

Piuttosto, come evidenziato dai giudici, l' unico indice, rinvenibile nella norma, è promuovere il



miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti, anche con riferimento ai trattati internazionali che impongono l'efficienza e l'ecosostenibilità degli immobili, ai fini ambientali.

Pertanto, nessuna limitazione può operarsi a seconda della natura dei **beni**, dovendo avere riguardo, **unicamente**, all'intervento in quanto tale. È una tesi analoga a quanto sostenuto - tra le altre - dalla Ctp di Milano 4555/1/2016 (si veda Il Sole 24 Ore del 6 giugno 2016) e da diverse pronunce anche di secondo grado (tra le tante, la Ctr Lombardia 1077/1/2016).

La Cassazione, tuttavia, in passato si è dimostrata di segno contrario: in particolare, con riferimento all'analoga agevolazione contenuta nella legge 449/1997, la Corte ha evidenziato che, nel caso dei **beni** merce, il beneficio si tradurrebbe in una duplicazione della deduzione dall'imponibile, che tiene già conto dei costi sostenuti per la produzione del reddito (ordinanza 12466/2015).

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marco Ligrani

Terzo settore. Tassate le attività non istituzionali

Sport dilettantistico, la club house genera ricavi commerciali

Il riconoscimento della natura di associazione sportiva dilettantistica del contribuente (e del suo diritto di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge) non esclude che il Fisco possa tassare, quali proventi derivanti da attività commerciale, le somme che sono versate dagli associati per prestazioni e attività che esulano dalle finalità istituzionali dell'ente. È questo il principio affermato dalla Ctp Milano 4654/19/2017 (presidente Celletti, relatore Chiametti).

L'ufficio contestava a un'associazione sportiva dilettantistica lo svolgimento di un'attività commerciale (gestione di piscina, area fitness e club house), ulteriore rispetto a quella istituzionale di promozione, pratica, sviluppo e diffusione del golf e del tennis fra i propri associati. In particolare l'associazione, dopo aver acquisito in locazione l'intero complesso sportivo, aveva provveduto a concedere a terzi in comodato l'utilizzo dei locali per adibirli a negozio per la vendita di attrezzature sportive e allo svolgimento dell'attività di ristorazione. Inoltre, l'ufficio accertava l'esistenza di due diverse tipologie di soci: il "socio frequentatore" che, previo pagamento di una quota annua, acquisiva il diritto di frequentare le aree del circolo senza dover praticare l'attività sportiva; il "socio assente", che acquisiva il medesimo diritto per un periodo di tempo più limitato a fronte del pagamento di una quota annua minore.

Secondo l'ufficio le quote versate dai soci non potevano considerarsi connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale e, pertanto dovevano ritenersi imponibili (articolo 148, comma 1, Tuir). L'amministrazione, inoltre, considerava come commerciali le attività di ristorazione e vendita di attrezzature sportive, in quanto non accessorie o connesse all'attività istituzionale.

L'associazione resisteva in giudizio, sostenendo l'illegittimità della pretesa impositiva, stante il soddisfacimento di tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti nell'ambito dell'associazione sportiva dilettantistica. In particolare escludeva la possibilità di considerare quali «ricavi commerciali» i pagamenti delle quote associative e di iscrizione alle gare, nonché le entrate derivanti dalla piscina, area fitness e club house. La Ctp di Milano, pur confermando la natura di associazione sportiva dilettantistica, respinge il ricorso.

Secondo il collegio giudicante, le agevolazioni non possono essere riconosciute in relazione alle attività



commerciali eventualmente esercitate dalle associazioni interessate. Nel caso specifico, visto che i soci acquisivano il diritto di utilizzare le aree dell' associazione senza **praticare** l' attività sportiva del golf e del tennis, le quote versate non potevano essere assimilate a pagamenti effettuati per finalità istituzionali.

Da ciò deriva la natura commerciale dei **servizi** di ristorazione e di gestione di spacci aziendali e, di conseguenza, la legittimità dell' accertamento operato dell' ufficio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marco NessiRoberto Torelli

Personale. Le maggiori possibilità di nuovi ingressi devono comunque sottostare a numerose condizioni

Sblocco assunzioni multi-vincolato

Le **amministrazioni** regionali e **locali** si trovano, alla ripresa, ad avere spazi più consistenti per le assunzioni a tempo indeterminato per il 2017. È questo l'effetto della legislazione più recente, in particolare della conversione dei decreti legge 14 e 50, ambedue del 2017. Spazi assunzionali più ampi che cominciano a essere offerti in modo differenziato, anche se il legislatore ha cambiato alcuni dei parametri, il che non aiuta di certo la programmazione.

Gli **enti** che non erano assoggettati al **Patto di stabilità**, quindi i **Comuni** fino a 1.000 abitanti e le **unioni** di **Comuni**, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato in modo da coprire tutte le cessazioni verificatesi dal 2007 ovvero la intera spesa dei cessati.

Gli **enti** che erano assoggettati al **Patto di stabilità** possono effettuare assunzioni di personale nel tetto del 75% dei cessati del 2016 se dimostrano di avere un rapporto tra **dipendenti** e popolazione inferiore a quello previsto per gli **enti** dissestati e strutturalmente deficitari dal decreto del ministro dell'Interno del 10 aprile 2017. Nel caso in cui non rispettino questo vincolo le loro capacità assunzionali sono limitate al 25% della spesa dei cessati del 2016. Inoltre, i **Comuni** con popolazione compresa tra 1.000 e 3mila abitanti possono effettuare assunzioni di personale nel tetto del 100% dei risparmi delle cessazioni 2016 se hanno un rapporto tra spese del personale ed **entrate** correnti inferiore al 24%. Si deve inoltre ricordare che, per le assunzioni dei vigili, i **Comuni** possono utilizzare nel tetto dello 80% i risparmi della spesa di quelli cessati nel 2016.

Le **Regioni**, se hanno un rapporto al di sotto del 12% tra spesa del personale e titolo 1 delle **entrate** correnti, senza considerare quelle a destinazione vincolata, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 75% dei cessati 2016.

Possono inoltre effettuare assunzioni di personale da adibire all'attivazione del numero unico europeo di sicurezza 112 nel tetto di un **dipendente** ogni 30mila abitanti per profili che non sono esistenti nell'**ente** e utilizzando a tal fine il 100% dei risparmi delle cessazioni.

Regioni ed **enti locali** aggiungono a queste capacità assunzionali quelle, non utilizzate, del triennio precedente. Quindi nel 2017 si possono utilizzare le capacità assunzionali degli anni 2014, 2015 e 2016. Quelle del 2015 e 2016 sono utilizzabili in tutte le **Regioni**, salvo che in Sicilia, in quanto in questa regione non è stato ancora dichiarato che non vi sono più **dipendenti** degli **enti** di area vasta in



sovrannumero. Da sottolineare che le capacità assunzionali residue del 2014 sono utilizzabili solamente nel corso del 2017. Su come conteggiare queste capacità assunzionali la tesi largamente prevalente è che esse possono esserlo nella misura prevista dalla normativa in vigore nell'anno in cui sono maturate, quindi 60% dei risparmi delle cessazioni 2013 (percentuale che sale allo 80% in caso di rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%), 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014 (percentuale che sale al 100% in caso di rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%) e 25% dei risparmi delle cessazioni del 2015 (percentuale che sale allo 80% in caso di rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25% ed al 75% nei **Comuni** fino a 10mila abitanti con un rapporto tra **dipendenti** e popolazione inferiore a quello previsto per gli **enti** dissestati e strutturalmente deficitari). La **deliberazione** della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 23/2017 ritiene invece che esse possano essere utilizzate nella misura prevista nell'anno in cui sono utilizzate.

Le **amministrazioni** devono dimostrare il rispetto di tutte le numerose condizioni previste dal legislatore. Tra esse ricordiamo: rispetto del pareggio di **bilancio** e del tetto di spesa del personale; attivazione della **piattaforma** telematica per la certificazione dei crediti; adozione del **bilancio** e del conto consuntivo e trasmissione delle informazioni sui conti consolidati; adozione del **piano** delle azioni positive e del **piano** delle performance.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Arturo Bianco

Legge di **Bilancio**. Sono 800 i **Comuni** interessati dall' assegnazione degli importi per gli uffici giudiziari

Spese della giustizia, via ai rimborsi

Per ottenere i fondi necessaria la rinuncia ad azioni contro il ministero

Scade il prossimo 30 settembre il termine per beneficiare del rimborso trentennale in favore dei **Comuni** che hanno sostenuto le spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

L' articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente del **Consiglio** 10 marzo 2017, che ha dettato le disposizioni di attuazione dell' articolo 1, comma 439, della legge di **Bilancio** 2017, ha infatti disposto l' attribuzione di una quota pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046 a favore degli **enti** territoriali, a titolo di definitivo concorso dello Stato nelle spese sostenute dal 2011 fino al 31 agosto 2015, in aggiunta ai contributi già erogati dal ministero della Giustizia. L' importo annuo spettante a ciascuno degli 800 **Comuni** interessati è indicato nella tabella D allegata al decreto.

Secondo le stime **Anci**-Ifel, i 300 milioni che saranno assegnati in trenta anni, ristoreranno ogni Comune sede di ufficio giudiziario del 67% dei costi totali sostenuti e riconosciuti dal ministero tra il 2011 e il 2014.

Per il ministero Al fine di rendere possibile l' erogazione delle somme previste, i **Comuni** interessati dovranno far pervenire alla

direzione generale del ministero della Giustizia un formale atto di rinuncia a: eventuali azioni pendenti nei confronti dello stesso ministero per la condanna al pagamento dei contributi a carico dello Stato, a porre in essere atti di esecuzione finalizzati al pagamento del medesimo contributo, unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o delle procedure esecutive.

Nei giorni scorsi la Direzione Generale del ministero ha infatti chiesto ai **Comuni** interessati di inviare la documentazione in formato elettronico e firmata digitalmente entro il termine perentorio di cui sopra, pena la mancata erogazione delle somme.

L' impatto sui conti L' adozione da parte dell' **ente** di determinazioni in merito al provvedimento in questione deve necessariamente essere attuata sulla base di un' accurata analisi della propria situazione finanziaria, anche in riferimento alla dinamica creditizia delle somme rimaste da riscuotere ancora iscritte fra i residui attivi di bilancio.

La base di partenza per l' analisi è senz' altro rappresentata dall' ammontare complessivo dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati a titolo di ristoro delle spese di cui alla legge 392/41, dalla loro contabilizzazione a bilancio e dall' accantonamento operato negli anni passati. In ossequio al principio



di competenza finanziaria potenziata, l'adesione al contributo ministeriale determina la cancellazione dei residui attivi dal conto del bilancio dell'ente e la contemporanea reimputazione delle rate annuali negli esercizi futuri, nei quali le stesse si renderanno esigibili.

La valutazione di convenienza economico-finanziaria deve dunque essere operata anche in termini di impatto sui prossimi risultati di esercizio, in riferimento soprattutto alla eventualità di emersione di disavanzi di amministrazione da finanziare ai sensi dell'articolo 188 del Testo unico degli enti locali, cioè in un massimo di tre annualità.

Al fine di consentire all'organo esecutivo l'adozione di una oculata scelta strategico-gestionale, è opportuna la resa da parte del responsabile del servizio finanziario di idonea relazione tecnico-illustrativa, dalla quale evincere le necessarie valutazioni di convenienza economico-finanziaria all'operazione in questione, anche in riferimento a eventuali azioni giudiziarie da esperire per il recupero integrale dei crediti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Anna GuiducciPatrizia Ruffini

Sanzioni in agguato per chi ricorre a ex collaboratori. Le ha illustrate l'Inl con circolare n. 5

Lavoretti saltuari, un volano per il tempo indeterminato

Una serata al cinema lasciando a casa i figli con la vecchia e sperimentata colf? È rischioso farlo alla luce del sole, con le nuove prestazioni occasionali. Se il rapporto domestico con la nurse è cessato da meno di sei mesi, infatti, si rischia la sanzione della conversione della prestazione occasionale in rapporto **dipendente** a tempo pieno e indeterminato. Stessa situazione e stesso rischio se è un datore di lavoro (impresa, professionista, titolare partita Iva) ad arruolare con il «contratto di prestazioni occasionali» un ex **dipendente** o co.co.co.:

se il precedente rapporto è cessato da meno di sei mesi, scatta la conversione della prestazione occasionale in rapporto **dipendente** a tempo pieno e indeterminato. A stabilirlo non è la legge, ma l'Inl (l'Ispettorato nazionale del lavoro), nella circolare n. 5/2017 introducendo questa nuova sanzione con un difetto «genetico» della costituzione del rapporto occasionale. Nuove regole con tanti problemi. Emergono sempre nuovi problemi con la disciplina delle «prestazioni occasionali», a circa due mesi dall'entrata in opera (è debuttata il 10 luglio). Gli ultimi toccano il regime sanzionatorio, illustrato dall'Inl non senza sorprese nella circolare n. 5 il 9 agosto scorso. L'ispettorato, infatti, ha tra l'altro «introdotto» la nuova ipotesi sanzionatoria della conversione della prestazione occasionale in rapporto dipendente a tempo pieno e indeterminato in caso di arruolamento di ex collaboratori (fiscali, dipendenti o co.co.co.). Sono evidenti i problemi che possono nascere applicando, penalizzando sia gli utilizzatori (è chiaro che una famiglia si «fida» molto più della sua vecchia colf, se per una sera intende andare a cinema e lasciare i figli in custodia a una babysitter) e sia gli stessi lavoratori (che senso ha per una domestica farsi «apprezzare» in famiglia, se una volta chiuso il rapporto non potrà più essere richiamata?). E sono problemi che si vanno ad aggiungere a tanti altri, tra cui quello del «minimo retributivo giornaliero» (quattro ore anche se il lavoro viene prestato per meno tempo) che penalizza le volontarie, chiese e settore non profit (si veda altro articolo in altra pagina).

Due forme di contratto. Prima di analizzare le sanzioni, si ricorda che la disciplina delle «prestazioni occasionali», che ha sostituito il lavoro accessorio **praticabile** mediante «buoni lavoro» (voucher), contempla due differenti

Le nuove sanzioni. Diver-

2 Lunedì 28 Agosto 2017

LAVORO OCCASIONALE

ItaliaOggi7

Sanzioni in agguato per chi ricorre a ex collaboratori. Le ha illustrate l'Inl con circolare n. 5

Lavoretti saltuari, un volano per il tempo indeterminato

Le sanzioni	
Per «Libretto famiglia» e «Contratto di prestazione occasionale»	
Violazione	Sanzione
Compiere oltre la soglia di 2.500 euro annui	Il rapporto si trasforma in contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato, con l'utilizzatore nei confronti del quale è stata superata la soglia del compenso
Prestazioni oltre 280 ore annue ovvero, nel settore agricolo, oltre 330 (Area 1), 350 (Area 2) o 363 ore annue (Area 3)	Il rapporto si trasforma in contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato, con l'utilizzatore nei confronti del quale è stata superata la soglia annua di durata
Mancata comunicazione nei 60 minuti precedenti l'avvio delle prestazioni	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione giornaliera per la quale risulta accertata la violazione. Non si applica la diffida
Far ricorso al Contratto di prestazione occasionale nelle ipotesi vietate (imprese con più di 5 dipendenti ecc.)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione giornaliera per la quale risulta accertata la violazione. Non si applica la diffida

I divieti	
Sia «Libretto famiglia» sia «Contratto di prestazione occasionale»	
Gli utilizzatori non possono ricorrere a prestazioni occasionali con soggetti con i quali sia in corso, o lo sia stato nei sei mesi precedenti, un rapporto di lavoro dipendente o di co.co.co.	
Solo «Contratto di prestazione occasionale»	
È vietato il ricorso al Contratto di prestazione occasionale a:	
- utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;	
- imprese del settore agricolo, eccezione fatta per le attività lavorative rese dai seguenti soggetti: se non risultano iscritti nell'anno precedente agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;	
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;	
- giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o a un ciclo di studi presso l'università;	
- persone disoccupate;	
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;	
- imprese dell'edilizia e settori affini, imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo: imprese del settore delle miniere, cave e torbiere (Ccs = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13.04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.03.xx, 4.11.xx); nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;	

se le ipotesi del regime sanzionatorio previsto dalla legge, al quale l'Inl ha aggiunto una. La normativa fa divieto di ricorso a prestazioni occasionali «non soggetti con cui l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa», senza prevedere eccezioni. Secondo l'Inl, tuttavia, la violazione del divieto integra un difetto «genetico» della costituzione del rapporto e comporta la sua conversione in tutto nella tipologia ordinaria: lavora a tempo pieno e indeterminato. La sanzione si applica sia al Contratto di prestazione occasionale sia al «Libretto famiglia», mentre non vale per la amministrazione.

Alcune ipotesi sanzionate riguardano il solo Contratto di prestazione occasionale. L'Inl spiega che in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva ovvero di visita di uno dei divieti (divieto per gli utilizzatori che hanno più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; per le imprese del settore agricolo; negli appalti ecc.) si applica la sanzione di 500 a 2.500 euro senza diffida.

Un caso sulla sanzione ridotta (art. 16 legge n. 69/2013) è pertanto pari a 883,33 euro per giornata non lavorata e non sanzionata, ma senza a escludere che al tratti di un rapporto occasionale alla pari con conseguente possibilità di conversione dell'impiego di lavoratori: si veda l'applicazione della cosiddetta «maxi sanzione» di 36.000 euro. Tuttavia l'Inl esclude la maxi sanzione qualora, fermo restando che le parti risultano registrate al sito Inps, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il rispetto dei limiti economici e temporali;
- la prestazione può considerarsi occasionale in virtù della presenza di precedenti analoghe prestazioni correttamente gestite.

Se non sono presenti le condizioni sopra indicate, la maxi sanzione si applica.

La circolare è sul sito www.inl.it/aggiornamenti

regimi in base al tipo di «datore di lavoro» (utilizzatore). Infatti, gli utilizzatori possano ricorrere alle prestazioni occasionali, entro certi limiti prefissati per legge (si veda tabelle in queste pagine), secondo le seguenti due forme contrattuali: «Libretto famiglia», se si tratta di una persona fisica e non nell'esercizio di un'impresa o di una libera professione (non c'è «partita Iva»); «Contratto di prestazione occasionale», in tutte le altre ipotesi diverse da «persona fisica»: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni.

Le differenze tra le due forme contrattuali riguardano, oltre ai soggetti (utilizzatori) che ne possono far uso, anche modalità e tempi di comunicazione della prestazione, oggetto della prestazione, regime dei compensi e delle contribuzioni obbligatorie (in box in pagina i singoli contratti).

Le nuove sanzioni. Diverse le ipotesi del regime sanzionatorio previsto dalla legge, al quale l'Inl ne aggiunge una. La normativa fa divieto di ricorso a prestazioni occasionali «con soggetti con cui l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa», senza prevedere sanzioni. Secondo l'Inl, tuttavia, la violazione del divieto integra un difetto «genetico» della costituzione del rapporto e comporta la sua conversione ex tunc nella tipologia ordinaria: lavoro a tempo pieno e indeterminato. La sanzione si applica sia al Contratto di prestazione occasionale sia al Libretto famiglia, mentre non vale per la somministrazione.

Alcune ipotesi sanzionate riguardano il solo Contratto di prestazione occasionale. L'Inl spiega che in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva ovvero di violazione di uno dei divieti (divieto per gli utilizzatori che hanno più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; per le imprese del settore agricolo; negli appalti ecc.) si applica la sanzione da 500 a 2.500 euro senza diffida.

La misura della sanzione ridotta (art. 16 legge n.

689/1981) è pertanto pari a 833,33 euro per giornata non tracciata (da moltiplicare per i lavoratori interessati). La sanzione trova applicazione anche in caso di tardata o incompleta comunicazione.

Ancora, l'Inl spiega che, nei casi di mancata comunicazione preventiva o di revoca della stessa a fronte di prestazione effettivamente svolta, la mera registrazione del lavoratore sul sito Inps non basta a escludere che si tratti di un rapporto sconosciuto alla p.a.

con conseguente possibilità di contestazione dell'impiego di lavoratori «in nero» e applicazione della cosiddetta maxi sanzione (da 1.500 a 36.000 euro). Tuttavia l'Inl esclude la maxi sanzione qualora, fermo restando che le parti risultino registrate al sito Inps, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) rispetto dei limiti economici e temporali; b) la prestazione può considerarsi occasionale in virtù della presenza di precedenti analoghe prestazioni correttamente gestite.

© Riproduzione riservata.

PAGINE A CURA DI DANIELE CIRIOLI

Associazioni di volontariato e condomini non possono avvalersi del Libretto famiglia

Non profit, contratti obbligatori

Le nuove «prestazioni occasionali» penalizzano il settore non profit. Chiese, associazioni senza scopo di lucro, associazioni di volontariato, condomini, infatti, per la presenza della partita Iva non possono far uso del «Libretto famiglia», ma sono obbligati al «Contratto di prestazione occasionale» che, rispetto al primo, è molto più costoso. Per esempio, per un'ora del sagrista o della donna addetta alle pulizie delle scale comuni di un palazzo, parrocchia e condominio, rispettivamente, sono tenuti a retribuirli quattro ore: 36 euro (il minimo giornaliero previsto per il «contratto di prestazioni occasionali») anziché 10 euro (il minimo giornaliero per il «Libretto famiglia»).

Il costo dell'occasionalità. La disciplina delle nuove prestazioni occasionali ruota attorno al «compenso», a cominciare dalla previsione di limiti annui il cui rispetto garantisce la genuinità delle prestazioni. Ciò sia che si tratti di prestazioni rese con «Libretto famiglia», sia con il «Contratto di prestazione occasionale».

La disciplina, inoltre, fissa anche un compenso minimo da erogare ai lavoratori, distinguendo tra famiglie, per le quali prevede solo un minimo orario e soggetti con partita Iva, per i quali fissa un doppio minimo: orario e giornaliero.

Il «Libretto famiglia» è l'insieme di tanti titoli di pagamento, ciascuno del valore nominale di 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora.

Il valore nominale di 10 euro va così suddiviso: 8 euro per il compenso netto del prestatore; 1,65 euro per i contributi alla gestione separata; 0,25 euro per il premio Inail; 0,10 euro per gli oneri di gestione.

Nel «Contratto di prestazione occasionale» la misura del compenso orario non può essere inferiore a 9 euro e si tratta di «compenso netto» che spetta al lavoratore. Al compenso, poi, vanno aggiunti gli oneri a carico dell'utilizzatore (33% contributi gestione separata; 3,5% premio Inail; 1% oneri di gestione), così che il costo lievita a 12,38 euro orari.

Tuttavia, c'è un vincolo insuperabile che è questo: il compenso giornaliero non può essere inferiore all'importo remunerativo di 4 ore, cioè a 36 euro (49,52 euro di costo totale). Ciò significa che, anche se la durata effettiva della prestazione giornaliera è inferiore a 4 ore, cioè è compresa tra 1 e 4 ore, è sempre obbligatorio retribuire il lavoratore con 36 euro. La misura del compenso delle ore successive, invece, è

Associazioni di volontariato e condomini non possono avvalersi del Libretto famiglia

Non profit, contratti obbligatori

Le nuove «prestazioni occasionali» penalizzano il settore non profit. Chiese, associazioni senza scopo di lucro, associazioni di volontariato, condomini, infatti, per la presenza della partita Iva non possono far uso del «Libretto famiglia», ma sono obbligati al «Contratto di prestazione occasionale» che, rispetto al primo, è molto più costoso. Per esempio, per un'ora del sagrista o della donna addetta alle pulizie delle scale comuni di un palazzo, parrocchia e condominio, rispettivamente, sono tenuti a retribuirli quattro ore: 36 euro (il minimo giornaliero previsto per il «contratto di prestazioni occasionali») anziché 10 euro (il minimo giornaliero per il «Libretto famiglia»).

Le «partite Iva» da esentare (1)

- Condomini
- Chiese o associazioni religiose
- Associazioni senza scopo di lucro
- Associazioni volontariato e Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del fuoco ecc.)
- Comitati provinciali e locali della Croce rossa, giunta, verde e azzurra, Avis, ecc.
- Fondazioni non svolgenti attività d'impresa
- Associazioni e società sportive dilettantistiche
- Partiti e movimenti politici
- Gruppi parlamentari
- Comitati pubblici (2)
- Ambasciate
- Associazioni sindacali

1. Decreto non ridotto al valore quattro introdotto n. 8028/2016
2. La nozione di comitato pubblico comprende i soggetti indicati all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 185/2001, nonché i soggetti indicati nel Centro economico consolidato (pago n. 196/2008)

I paletti per l'agricoltura

	Area 1	Area 2	Area 3
Compenso minimo orario	9,65 euro	8,80 euro	6,56 euro
Compenso minimo giornaliero	38,60 euro	35,20 euro	26,24 euro
Limite durata annua	259 ore	284 ore	381 ore

Il settore agricolo fa eccezione rispetto al resto del mondo delle imprese. Il compenso minimo orario, in tal caso, è infatti pari all'importo di retribuzione oraria delle prestazioni dipendenti. Il settore agricolo fa eccezione rispetto al resto del mondo delle imprese. Il compenso minimo orario, in tal caso, è infatti pari all'importo di retribuzione oraria delle prestazioni dipendenti.

Compenso orario a partire dai 9 euro

È il contratto mediante il quale un utilizzatore «non famiglia» (Imprese, professionisti pubblica amministrazione) acquiesce, con modalità semplificate, con prestazioni di lavoro occasionali a saltuario di ridotta entità, entro certi limiti d'importo e di durata (come sopra precisati). Il ricorso a tale contratto è espressamente vietato in alcune ipotesi, tuttavia, in caso di violazione del divieto, è prevista «solo» l'applicazione di una sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da 250 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Si tratta, comunque, di una sanzione (anche se la norma non lo dice) che in questi casi è attivabile il giorno della conclusione del contratto in rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato. La misura minima del compenso per 1

economico di 2.500 euro o del limite di durata di 280 ore nell'arco di un anno e di diverso; si veda tabella) comporta la trasformazione del rapporto nella tipologia di lavoro in cui si realizza il superamento. La trasformazione del rapporto non opera nel caso in cui l'utilizzatore sia una pubblica amministrazione.

Regime (troppo) penalizzante il settore non profit

Il «Libretto famiglia» è l'insieme di tanti titoli di pagamento, ciascuno del valore nominale di 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora.

La nuova disciplina delle prestazioni occasionali non ha conservato quanto era previsto nel «Libretto famiglia», favorendo il settore non profit, con i suoi titolari.

In particolare, escludeva dal mondo delle «imprese» (al quale aveva fatto confusione, in un primo momento, tutti i possessori di partita Iva, gli utilizzatori non profit e i possessori di partita Iva).

In questo modo, aveva consentito al settore non profit una maggiore possibilità di ricorso ai voucher (perché i limiti di utilizzabilità erano più alti), soprattutto, una maggiore facilità delle prestazioni occasionali, molto più semplici.

La nuova disciplina delle prestazioni occasionali non ha conservato quanto era previsto nel «Libretto famiglia», favorendo il settore non profit, con i suoi titolari.

Casi emblematici sono quelli prima proposti. Per un'ora del sagrista (che magari si reca in chiesa solo ad aprire e chiudere le porte), la parrocchia è tenuta a retribuirli quattro ore: 36 euro (il minimo giornaliero previsto per il «Contratto di prestazione occasionale») anziché 10 euro (il minimo giornaliero per il «Libretto famiglia»). Parimenti, per un'ora della donna addetta alle pulizie delle scale comuni di un palazzo, il condominio deve retribuirli per quattro ore: 36 euro, anziché 10 euro (il minimo giornaliero per il «Libretto famiglia»). Il problema è che, oltre via d'uscita, alla luce del voto, non ce ne sono. Fin qui, i voucher, si.

liberamente fissabile dalle parti (lavoratore e utilizzatore), nel solo rispetto del minimo orario di 9 euro. Il settore agricolo fa eccezione rispetto al resto del mondo delle imprese. Il compenso minimo orario, in tal caso, è infatti pari all' importo di retribuzione oraria delle prestazioni dipendenti fissata dal Ccnl stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul **piano** nazionale. In particolare, sono previsti tre importi orari, a seconda dell' area di appartenenza del lavoratore in **funzione** delle proprie mansioni (si veda tabella).

Anche in tal caso, l' importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla remunerazione di 4 ore lavorative, anche se la durata effettiva della prestazione giornaliera è inferiore a 4 ore.

Superamento limiti. Tra le varie ipotesi sanzionatorie analizzate dall' Inl, una riguarda il superamento dei limiti di legge sull' utilizzo delle prestazioni occasionali, ipotesi per la quale le sanzioni toccano alla stessa maniera e misura sia il contratto di prestazione occasionale e sia il libretto famiglia.

Il superamento del limite economico di 2.500 euro o del limite di durata di 280 ore nell' arco di un anno civile (in agricoltura il limite è diverso; si veda tabella) comporta la trasformazione del rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a partire dal giorno in cui si realizza il superamento. La trasformazione del rapporto non opera nel caso in cui l' utilizzatore sia una **pubblica amministrazione**.

Regime (troppo) penalizzante il settore non profit. La vecchia disciplina dei «voucher» operava una distinzione (e una semplificazione) tra i vari utilizzatori, accanto alla fondamentale separazione tra famiglie e imprese (com' è anche oggi).

In particolare, escludeva dal mondo delle «imprese» (al quale aveva fatto confluire, in un primo momento, tutti i possessori di partita Iva), gli utilizzatori non profit (elenco in tabella).

In questo modo, aveva consentito al settore non profit una maggiore possibilità di ricorso ai voucher (perché i limiti di utilizzabilità erano più alti) e, soprattutto, una maggiore facilità del loro uso (perché le regole erano molto più semplici).

La nuova disciplina delle «prestazioni occasionali» non ha conservato questo particolare trattamento di favore al settore non profit, così penalizzandolo.

Casi emblematici sono quelli prima proposti. Per un' ora del sagrista (che magari si reca in chiesa solo ad aprire e chiudere le porte), la parrocchia è tenuta a retribuirgli quattro ore: cioè 36 euro (il minimo giornaliero previsto per il «Contratto di prestazione occasionale») anziché 10 euro (il minimo giornaliero per il «Libretto famiglia»).

Parimenti, per un' ora della donna addetta alle pulizie delle scale **comuni** di un palazzo, il condominio deve retribuirla per quattro ore: cioè 36 euro, anziché 10 euro (il minimo giornaliero per il «Libretto famiglia»).

Il problema è che altre vie d' uscita, alla luce del sole, non ce ne sono. Prima, con i voucher, sì.

© Riproduzione riservata.

Entro lunedì 18 settembre i contribuenti dovranno trasmettere i dati analitici all' Agenzia

Fatture, debutto più vicino per le comunicazioni al Fisco

Debutto vicino per la comunicazione al fisco dei dati delle fatture. Entro lunedì 18 settembre (salvo proroghe), i contribuenti dovranno trasmettere all' Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture emesse, nonché di quelle ricevute e registrate, con riferimento al primo semestre del 2017. L' adempimento, che a regime avrà cadenza trimestrale, è stato istituito dal dl n. 193/16 modificando radicalmente il precedente «spesometro».

In alternativa, i contribuenti che hanno esercitato l' opzione entro il 31 marzo, invieranno gli stessi dati ai sensi dell' art. 1 del dlgs n. 127/15, fruendo di qualche beneficio premiale, in particolare il diritto al rimborso del credito Iva con priorità e indipendentemente dai requisiti ordinariamente richiesti dalla legge e, per chi adotterà solo metodi di pagamento tracciabili, la riduzione di due anni dei termini di accertamento.

Premesso che, come anticipato nella circolare n. 1/17, per la comunicazione obbligatoria e facoltativa valgono le stesse regole armonizzate con il provvedimento del 27 marzo 2017 (anche se rimane una differenza sul regime sanzionatorio), facciamo il punto della situazione con riferimento alla comunicazione ex dl n. 193/16. L'identikit dell' adempimento. Il comma 1 dell' art. 21 del dl n. 193/16, come riferito dalla legge n. 127/15, stabilisce che, in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'iva effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre o ricevute e registrate ai sensi dell' art. 25 del dpr 633/72, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

La comunicazione ha cadenza trimestrale e va trasmessa entro la fine del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, eccettuata quella relativa al secondo trimestre che dovrà essere inviata entro il 30/9. Per il 2017, l' art. 4, comma 4, del dl n. 193/16, come modificato dall' art. 14-ter del dl n. 244/2016, aggiunto dalla legge di conversione n. 19/2017, ha previsto che le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre, entro il 18 settembre 2017 (scadenza che oltre all'adempimento dei soggetti passivi, stabilisce anche per il secondo semestre, entro

6 Lunedì 29 Agosto 2017

FISCO

ItaliaOggi7

Entro lunedì 18 settembre i contribuenti dovranno trasmettere i dati analitici all' Agenzia

Fatture, debutto più vicino per le comunicazioni al Fisco

L'adempimento in sintesi	
Soggetti obbligati	Contribuenti Iva
Soggetti esonerati	Contribuenti forfetari/minimi Agricoltori marginali in regime di esenzione Iva operanti nelle zone montane
 Oggetto della comunicazione	Per le operazioni rilevanti ai fini Iva, dati analitici delle: • fatture emesse • fatture e bollette doganali ricevute e registrate • relative note di variazione
 Tipologie di comunicazione	• Obbligatoria ex art. 21 del dl n. 193/16 • Facoltativa ex art. 21, d.lgs n. 127/15
 Frequenza della comunicazione	Trimestrale
 Scadenze	• Primo trimestre: 31 maggio • Secondo trimestre: 18 settembre • Terzo trimestre: 30 novembre • Quarto trimestre: 28/29 febbraio
 Frequenza e termini speciali per l'anno d'imposta 2017	• Comunicazione del primo semestre entro il 18 settembre 2017 • Comunicazione del secondo semestre entro il 28 febbraio 2018

possibile ottenere nell'obbligo di trasmissione di un documento qualsiasi fatto ai sensi dell' art. 21 del dl n. 193/16, oppure di una bolletta doganale di importazione (esclusivamente della fattura), oppure di una nota di variazione, indipendentemente dall'ammontare della trasmissione e dal trattamento per i dati delle operazioni che, per rilevazioni ai fini Iva, non risultano documentate da fatture o bollette doganali (ma, per esempio, da scontrini e ricevute fiscali, schede contabili, documenti commerciali di cui al dl n. 127/15).

Per altro verso, il requisito di trasmissione di un documento sufficiente a far scattare l'obbligo, nel senso che sono dati tutti i rilevanti circostanze quali l'importo dell'operazione, il relativo regime fiscale, lo status del soggetto.

Fatture emesse. Per quanto riguarda le fatture attive, l'obbligo si riduce alla sola emissione del documento, se si realizza mediante consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del destinatario o committente. Dovranno formare oggetto di comunicazione tutte le fatture emesse nel periodo temporale di riferimento, indipendentemente dal fatto che siano state annotate o meno nei registri Iva e, a maggior ragione, dalle modalità di registrazione. Allo stato attuale deve quindi considerarsi che tutte le fatture emesse dovranno essere comunicate, anche se non registrate (includendo i casi di non registrazione con modalità semplificate quali ad esempio l'annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi, ai sensi degli articoli 22 e 24 del dpr 633/72, la registrazione mensile delle fatture di importo inferiore a 300 euro mediante il documento di trasporto di cui all' art. 6, comma 1, del dpr n. 600/96, la tenuta del bollettino a credito e foglio per l'annullamento degli obblighi di fatturazione e registrazione, ai sensi del dl n. 131/07).

L'agente delle entrate, come susseguito a queste colonne, con risoluzione n. 87117 ha ritenuto che gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di registrare le fatture emesse in un trimestre nel

trimestre successivo, debbano comunicare i dati delle fatture emesse con riferimento al periodo di registrazione e non al trimestre.

Fatture e bollette doganali ricevute. Per le fatture e bollette doganali ricevute, il proprietario della comunicazione scatta non con la ricezione del documento, bensì con l'avvenuta registrazione ai sensi dell' art. 25 del dpr 633/72. A seguito della modifica apportata dal dl n. 193/16, il primo comma dell' art. 25 stabilisce che la registrazione deve effettuarsi anteriormente alla liquidazione periodica sulla quale è esercitato il diritto alla detrazione (diritto riservato, al più tardi, con la trasmissione annuale relativa all'anno in cui si iscrive, art. 15, comma 1), e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione del documento e con riferimento a tale anno. A seguito delle modifiche, l'adempimento della registrazione delle fatture ricevute non è più ricollegato solo all'esercizio del diritto alla detrazione, ma si configura come obbligo autonomo. Il pregeposito della comunicazione della fattura (copiata e delle bollette doganali) d'operazione deve essere riferito al periodo nel corso del quale il documento è stato annotato nel registro degli scontrini, in quanto già in possesso dell'agenzia delle entrate. Con circolare n. 1/8 (l'adempimento del 2017), l'agenzia ha chiarito che questa disposizione vale anche nell'ambito della comunicazione obbligatoria di cui all' art. 21 del dl n. 193/16. Da conseguenza, non sussiste in nessun caso l'obbligo di inviare i dati delle fatture elettroniche emesse al ricevute, se l'agente delle entrate, con nota di chiarimento, non ha chiesto la trasmissione delle fatture dirette alle p.a., ma si utilizzabile anche per trasmettere le fatture Iva private. Nota comunque forma la possibilità per i contribuenti di trasmettere anche i dati delle fatture elettroniche trasmesse ai SdI, se ritenute più agevole.

— R. Riproduzione autorizzata —

essere effettuate: - per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017 (scadenza che slitta automaticamente a lunedì 18 settembre) - per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018.

Negli stessi termini, anche in relazione al 2017, devono essere inviate le **comunicazioni** opzionali di cui all' art. 2 del dlgs 127/2015.

La **comunicazione** dell' art.

21 riguarda le «operazioni rilevanti» ai fini dell' Iva, espressione che, nell' accezione comune, identifica le operazioni dotate dei tre presupposti per l' applicazione dell' **imposta**: oggettivo (cessione di **beni** o prestazione di **servizi**), soggettivo (status di soggetto passivo del cedente o prestatore) e territoriale (**localizzazione** nel territorio nazionale in base ai criteri degli artt. 7 e seguenti dpr 633/72).

Il terzo presupposto, invero, non determina la rilevanza o meno dell' operazione ai fini dell' Iva, per la quale sono necessari e sufficienti i presupposti oggettivo e soggettivo, ma attiene all' individuazione del luogo in cui, nell' ambito dell' Ue, l' operazione deve essere **tassata**. Anche le operazioni non territoriali, infatti, sono sottoposte ad obbligo di **fatturazione** e possono consentire la detrazione «a monte». Dalle disposizioni attuative delle Entrate si ricava la conferma che l' obbligo di **comunicazione** riguarda anche le operazioni «non soggette» per carenza di territorialità (e non solo).

Relativamente alle operazioni extraterritoriali, tuttavia, dovranno essere **comunicate** soltanto quelle effettuate da soggetti passivi stabiliti in Italia, non essendo ovviamente possibile attrarre nell' obbligo operazioni prive di qualsiasi collegamento con il nostro paese, quali le cessioni di **beni** e le prestazioni di **servizi** effettuate al di fuori dell' Italia da soggetti passivi esteri.

Occorre poi osservare che, diversamente dalla previgente formulazione, che richiedeva la **comunicazione** delle «operazioni», la norma prevede ora che debbono formare oggetto di trasmissione:

a) i dati delle **fatture** emesse; b) i dati delle **fatture** ricevute e registrate, nonché delle bollette doganali; c) i dati delle note di variazione relative ai documenti di cui ai punti precedenti.

È dunque necessaria l' esistenza di un documento qualificabile **fattura** ai sensi dell' art.

21 del dpr n. 633/72, oppure di una bolletta doganale di importazione (sostitutiva della **fattura**), oppure di una nota di variazione, indipendentemente dall' ammontare della transazione e dal trattamento ai fini dell' Iva, sicché l' obbligo di **comunicazione** non sussiste per i dati delle operazioni che, pur rilevando ai fini Iva, non risultano documentate da **fatture** o bollette doganali (ma, per esempio, da scontrini e ricevute fiscali, schede carburanti, documenti commerciali di cui al dm 7 dicembre 2016).

Per altro verso, il requisito documentale sopra descritto è sufficiente a far scattare l' obbligo, nel senso che sono del tutto irrilevanti le circostanze quali l' importo dell' operazione, il relativo regime fiscale, lo status dei soggetti.

Fatture emesse. Per quanto riguarda le **fatture** attive, l' obbligo si ricollega alla semplice emissione del documento, che si realizza mediante la consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Dovranno formare oggetto di **comunicazione** tutte le **fatture** emesse nel periodo temporale di riferimento, indipendentemente dal fatto che siano state annotate o meno nei registri Iva e, a maggior ragione, dalle modalità di registrazione.

Allo stato attuale deve quindi concludersi che tutte le **fatture** emesse dovranno essere **comunicate**, anche se non registrate (legittimamente o meno) nei registri Iva, oppure registrate con modalità semplificate quali ad esempio: l' annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi, ai sensi degli articoli 22 e 24 del dpr 633/72; la registrazione mensile delle **fatture** di importo inferiore a 300 euro mediante il documento riepilogativo di cui all' art. 6, comma 1, del dpr n. 695/96; la tenuta del bollettario a «madre e figlia» per l' assolvimento degli obblighi di **fatturazione** e registrazione, ai sensi del dm 31 ottobre 1974.

L' agenzia delle **entrate**, come auspicato su queste colonne, con risoluzione n. 87/17 ha ritenuto che gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di registrare le **fatture** emesse in un trimestre nel trimestre successivo, debbano **comunicare** i dati delle **fatture** emesse con riferimento al periodo di

registrazione e non di emissione.

Fatture e bollette doganali ricevute. Per le **fatture** e le bollette doganali ricevute, il presupposto della **comunicazione** scatta non con la mera ricezione del documento, bensì con l'avvenuta registrazione ai sensi dell' art. 25 dpr 633/72. A seguito delle modifiche apportate dal dl n. 50/17, il primo comma dell' art. 25 stabilisce che la registrazione deve effettuarsi anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione (diritto esercitabile, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa all' anno in cui è sorto, ex art. 19, comma 1), e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all' anno di ricezione del documento e con riferimento a tale anno. A seguito delle modifiche, l' adempimento della registrazione delle **fatture** ricevute non è più ricollegato solo all' esercizio del diritto alla detrazione, ma si configura come obbligo autonomo. Il presupposto della **comunicazione** delle **fatture** d' acquisto e delle bollette doganali d' importazione sorge con riferimento al periodo nel corso del quale il documento è stato annotato nel registro degli acquisti, indipendentemente dalle modalità con le quali la registrazione è eseguita.

Fatture **elettroniche** trasmesse tramite il Sdi.

Nell' ambito della disciplina della **comunicazione** opzionale delle **fatture** (art. 1, comma 3, dlgs n. 127/15), è previsto che possono non essere trasmessi i dati delle **fatture elettroniche** inviate e ricevute mediante il «sistema di interscambio», in quanto già in possesso dell' agenzia delle **entrate**. Con circolare n. 1/E del 2017, l' agenzia ha chiarito che questa disposizione vale anche nell' ambito della **comunicazione** obbligatoria di cui all' art. 21 del dl n. 78/10. Di conseguenza, non sussiste in nessun caso l' obbligo di inviare i dati delle **fatture elettroniche**, emesse e/o ricevute, se veicolate attraverso il «sistema di interscambio» gestito dall' agenzia delle **entrate**, canale che dal 1° gennaio 2017 non è più riservato alla trasmissione delle **fatture** dirette alle **p.a.**, ma è utilizzabile anche per trasmettere le **fatture** tra privati. Resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di trasmettere anche i dati delle **fatture elettroniche** transitate dal Sdi, se ritenuto più agevole.

© Riproduzione riservata.

PAGINE A CURA DI FRANCO RICCA

Poche deroghe all' adempimento

La norma impone l' obbligo della **comunicazione**, genericamente, ai soggetti passivi dell' Iva, ossia a coloro che emettono e ricevono **fatture** per operazioni alle quali partecipano, come cedenti/prestatori o come cessionari/committenti, nell'esercizio di un'attività economica rientrante nella sfera di applicazione dell' Iva.

Destinatari della disposizione sono dunque tutti i contribuenti Iva, comprese le **p.a.** allorché assumono tale veste dal lato attivo o passivo, indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime fiscale e dal luogo di stabilimento. Sono tenuti all' adempimento anche i soggetti passivi esteri operanti in Italia con identificazione diretta o rappresentante fiscale.

L' unico esonero soggetto previsto dalla legge riguarda «i soggetti passivi di cui all' articolo 34, comma 6» ossia gli imprenditori agricoli marginali esonerati dagli adempimenti Iva, ma solo se situati nelle zone montane di cui all' articolo 9 del dpr n. 601/73. L' agenzia delle **entrate** ha fornito chiarimenti con risoluzione n. 105 del 28 luglio 2017, rispondendo ad un quesito che mirava a sapere se è tenuto all' adempimento un contribuente che esercita l' attività agricola sia in zone montane che in altri territori.

L' agenzia ha osservato che, ai fini dell' individuazione dei soggetti esonerati, è necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l' attività agricola e non a quello in cui i contribuenti sono domiciliati. Di conseguenza, l' agenzia ha espresso l' avviso che lo svolgimento dell' attività in detti terreni non debba essere esclusiva, e che rientrano in regime di esonerazione i suddetti agricoltori che esercitano l' attività in terreni ubicati in misura maggiore del 50% in zone montane.

Con la circolare n. 1/2017, inoltre, l' agenzia ha ritenuto che siano esonerate dall' adempimento di cui all' articolo 9 del dpr n. 601/73, le persone fisiche che si avvalgono del regime di franchigia Iva (forfetari ed «ex minimi»).

Detto questo in merito alla generalità dell' obbligo, che la norma impone indistintamente a tutti i soggetti passivi (con le eccezioni sopra riferite), le peculiarità di alcuni regimi Iva possono influenzare la portata dell' adempimento, nella misura in cui incidono nella realizzazione del sottostante presupposto oggettivo; ad esempio: - i soggetti che si avvalgono del regime speciale di cui all' articolo 34, comma 6, della

ItaliaOggi17

FISCO

Lunedì 28 Agosto 2017 7

Poche deroghe all' adempimento

Alcuni chiarimenti della risoluzione 87/2017

Integrazione e regolarizzazione della comunicazione	Le comunicazioni possono essere rettifiche o integrate anche dopo 15 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione. Si applicano le disposizioni sul ravvedimento operoso.
Bollette doganali	Occorre comunicare anche i dati del fornitore estero e del relativo paese. Nelle comunicazioni per l'anno 2017 i dati possono essere omessi, valorizzando i relativi campi con cifre convenzionali.
Variazione dati anagrafici delle controparti	In caso di modifiche nel periodo di riferimento, si possono riportare nella comunicazione le informazioni più aggiornate. Nel campo della sede, se non nota, può essere indicato «dato assente».
Fatture per acquisti fuori campo art. 74 «N2»	Se registrata, vanno comunicate con codice natura «N2».
Acquisti intralve	Nei casi in cui la stessa fattura d'acquisto intralve comprenda sia beni che servizi, occorre indicare come tipo documento quello dell'operazione economicamente prevalente («D10» per i beni e «D11» per i servizi).
Acquisti intralve integrati senza l'imposta	Occorre riportare il codice natura «N3» per l'operazione non imponibile, «N4» per quella esente.
Note credito intralve	Il tipo di documento da indicare è «D04».
Fatture contestate	Non sono ammesse verso soggetti passivi. Se emesse verso privati, occorre indicare uno dei destinatari.
Esportazioni in regime del margine	Il codice della natura dell'operazione è «N3».
Acquisti da contribuenti in franchigia	Gli acquisti fatti presso contribuenti in regime di vantaggio o in regime forfetario vanno indicati con il codice natura «N2».

La norma impone l'obbligo della comunicazione, genericamente, ai soggetti passivi dell'Iva, ossia a coloro che emettono e ricevono fatture per operazioni alle quali partecipano, come cedenti/prestatori o come cessionari/committenti, nell'esercizio di un'attività economica rientrante nella sfera di applicazione dell'Iva, comprese le p.a. allorché assumono tale veste dal lato attivo o passivo, indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime fiscale e dal luogo di stabilimento. Sono tenuti all'adempimento anche i soggetti passivi esteri operanti in Italia con identificazione diretta o rappresentante fiscale.

L'unico esonero soggetto previsto dalla legge riguarda «i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6», ossia gli imprenditori agricoli marginali esonerati dagli adempimenti Iva, ma solo se situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del dpr n. 601/73. L'agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti con risoluzione n. 105 del 28 luglio 2017, rispondendo ad un quesito che mirava a sapere se è tenuto all'adempimento un contribuente che esercita l'attività agricola sia in zone montane che in altri territori.

L'agenzia ha osservato che, ai fini dell'individuazione dei soggetti esonerati, è necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l'attività agricola e non a quello in cui i contribuenti sono domiciliati. Di conseguenza, l'agenzia ha espresso l'avviso che lo svolgimento dell'attività in detti terreni non debba essere esclusiva, e che rientrano in regime di esonerazione i suddetti agricoltori che esercitano l'attività in terreni ubicati in misura maggiore del 50% in zone montane.

Con la circolare n. 1/2017, inoltre, l'agenzia ha ritenuto che siano esonerate dall'adempimento di cui all'articolo 9 del dpr n. 601/73, le persone fisiche che si avvalgono del regime di franchigia Iva (forfetari ed «ex minimi»).

Detto questo in merito alla generalità dell'obbligo, che la norma impone indistintamente a tutti i soggetti passivi (con le eccezioni sopra riferite), le peculiarità di alcuni regimi Iva possono influenzare la portata dell'adempimento, nella misura in cui incidono nella realizzazione del sottostante presupposto oggettivo; ad esempio: - i soggetti che si avvalgono del regime speciale di cui all'articolo 34, comma 6, della

prevede l'esonero dagli obblighi di registrazione di cui al titolo II del dpr n. 633/72, dovranno trasmettere soltanto le **fatture** emesse, ma non quelle ricevute, legittimamente non registrate - per la stessa ragione, gli agricoltori marginali in regime di esonero dagli adempimenti Iva non operanti in zone montane devono trasmettere soltanto le autofatture emesse dai propri cessionari, assimilate alle **fatture** emesse.

Venendo più in dettaglio alle informazioni da trasmettere, il contenuto minimo fissato dal comma 2 dell'art. 21 del dl n.

78/2010 comprende i seguenti dati: a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (cedente/prestatore e cessionario/committente) b) la data e il numero della **fattura** c) la base imponibile d) l'aliquota applicata e) l'**imposta** f) la tipologia dell'operazione.

I suddetti dati, per **previsione** di legge, dovranno essere **comunicati** in forma analitica, ossia con riferimento a ciascun documento.

Si è già detto che, come precisato dall'agenzia delle **entrate** nella circolare n. 1/2017, il contenuto informativo della **comunicazione** in esame è identico a quello della **comunicazione** opzionale ai sensi del dlgs n. 127/2015. L'armonizzazione è stata realizzata con il provvedimento del 27 marzo 2017, che ha fissato in un unico documento le specifiche tecniche (aggiornate da ultimo il 25 luglio scorso) e le regole di compilazione per entrambe le **comunicazioni**, sostituendo quindi, per la **comunicazione** facoltativa, le precedenti specifiche tecniche e regole stabilite con provvedimento del 28 ottobre 2016.

La circolare osserva inoltre che i dati richiesti rappresentano «un sottoinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole **fatture**... e, comunque, non differenti da quelli da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25». La logica sottostante è dunque quella di richiedere la trasmissione dei dati che già si desumono dalle registrazioni, senza alcuna rielaborazione, neppure per scopi di semplificazione.

In questa ottica, la circolare chiarisce che per le **fatture** ricevute non è obbligatorio **comunicare** il numero progressivo attribuito al documento dal fornitore, in quanto non vi è obbligo di riportarlo in sede di registrazione; qualora tale numero non sia disponibile, occorre indicare nel tracciato il valore zero.

Analogamente, per le bollette doganali, in mancanza dei dati del fornitore, la circolare consentiva di indicare i dati dell'ufficio doganale che ha emesso la bolletta.

La successiva risoluzione n. 87/2017 ha però precisato che, a regime, occorre **comunicare** anche le informazioni che identificano il fornitore extracomunitario, compreso il paese di riferimento; per l'anno d'**imposta** 2017 queste informazioni possono essere omesse, valorizzando i relativi campi della **comunicazione** con i caratteri convenzionali indicati nella risoluzione stessa.

Per quanto riguarda la «tipologia» dell'operazione, informazione corrispondente alla «natura» dell'operazione nella **comunicazione** di cui al dlgs n. 127/2015, il provvedimento del 27 marzo 2017 chiarisce, come già anticipato dalla circolare n. 1/2017, che questa indicazione deve essere fornita solo nel caso in cui l'operazione non comporti l'annotazione dell'Iva sul documento. In questo caso, occorre riportare nella **comunicazione** un **codice** (da N1 a N7) che identifica il motivo di non applicazione dell'**imposta**, secondo la codifica riportata nelle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento.

Per quanto riguarda le operazioni «non soggette», identificate dal **codice** N2, la circolare n. 1/2017 sottolinea che si tratta delle **fatture** relative ad operazioni escluse da Iva per mancanza di uno o più requisiti, oppure per specifica **previsione** di legge. Stando a questa precisazione, dunque, l'obbligo della **comunicazione** non sarebbe limitato alle sole operazioni «rilevanti» ai fini dell'**imposta**, comprese quelle extraterritoriali, ma riguarderebbe anche le **fatture** relative ad operazioni «fuori campo» per carenza del presupposto oggettivo, ad esempio cessioni di aziende o di terreni non edificabili. Il punto meriterebbe senz'altro un chiarimento.

Le sanzioni. Riguardo all'aspetto sanzionatorio, allo stato attuale la disciplina di riferimento, per quanto concerne l'adempimento previsto dall'art. 21 del dl n. 78/2010, è dettata dall'art. 11, comma 2-bis, del dlgs n. 471/97, aggiunto dal dl n. 193/2016, che punisce l'omessa o errata trasmissione dei dati delle **fatture** con la sanzione di 2 euro per ciascuna **fattura**, con il limite massimo di 1.000 euro per ciascun

trimestre. La stessa disposizione prevede che le sanzioni sono ridotte alla metà nel caso in cui la trasmissione sia correttamente effettuata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine. E' esclusa l' applicazione del cumulo giuridico di cui all' art. 12 del dlgs n. 472/97.

Le violazioni dell' obbligo in esame possono essere regolarizzate nei termini e con le modalità delle disposizioni generali sul ravvedimento operoso, contenute nell' art.

13 del dlgs n. 472/1997. Dettagliate esemplificazioni al riguardo sono state fornite dall' agenzia delle entrate con la risoluzione n. 104E del 28 luglio 2017.

Le violazioni in materia di comunicazione facoltativa ai sensi del dlgs n. 127/2015, invece, sono punite con la sanzione da 250 a 2.000 euro prevista dall' art. 11, comma 1, del dlgs n. 471/97, richiamato dall' art. 1, comma 6, del citato dlgs n. 127/2015.

© Riproduzione riservata.

Le previsioni del **codice** del terzo **settore**, previa individuazione della natura dell' **ente**

Non profit, forfetario esteso

Regime applicabile a prescindere dai limiti dimensionali

Il nuovo regime per la determinazione forfetaria del reddito degli **enti** non commerciali del terzo **settore**, diversi dalle imprese sociali, sarà applicabile a prescindere da qualsiasi limite dimensionale dell' **ente**, non essendo posto alcun tetto massimo al **fatturato**, all' attivo ecc.

Le previsioni dell' art. 80 del **codice** del terzo **settore**, diversamente da quanto stabilito dall' art. 145 del Tuir, sono più favorevoli rispetto alla previgente normativa, ma per essere applicate non possono prescindere dall' individuazione della natura commerciale e non commerciale dell' **ente**, in quanto l' art. 80 è rivolto a un regime semplificato a favore solo di **enti** non commerciali.

Tale distinzione consente di disciplinare in termini differenti la fiscalità degli **enti** che svolgono l' attività istituzionale (art. 5 del **codice**) con modalità commerciali rispetto a quelli che non esercitano (o esercitano solo marginalmente) l' attività di impresa.

Nella filosofia della riforma del terzo **settore** la commercialità costituisce un elemento del tutto fisiologico in rapporto alle finalità di interesse generale perseguite (specie nell' ottica dell' autofinanziamento dell' **ente**) e per tale motivo, la differenziazione tra attività commerciale e non commerciale richiede una particolare attenzione sul **piano** fiscale.

Il nuovo regime forfetario consiste infatti in un regime ad hoc di determinazione del reddito a carattere opzionale, per le attività commerciali svolte (in modo non prevalente o secondario) dagli **enti** aventi natura non commerciale, basato su diversi coefficienti che si applicano, a scaglioni, sull' ammontare dei ricavi derivanti dalle prestazioni di **servizi** o cessioni di **beni** (la cui efficacia è subordinata all' autorizzazione della Commissione europea).

Il nuovo regime non presenta tuttavia alcuna agevolazione sotto il profilo dell' Iva, che dovrà essere determinata secondo le modalità ordinarie.

Il regime forfetario. Il regime fiscale opzionale è basato su coefficienti di redditività, funzionali alla determinazione del reddito d' impresa degli **enti** non commerciali del terzo **settore**, purché i relativi proventi non prevalgano sulle **entrate** derivanti dalle attività di natura non commerciale.

L' art. 80 elenca i coefficienti di redditività riferiti alle attività di prestazioni di **servizi** e ad altre attività, distinguendoli a seconda dell' **entità** dei ricavi conseguiti. A tali ricavi devono essere sommate anche le

8 Lunedì 28 Agosto 2017

FISCO

ItaliaOggi7

Le previsioni del codice del terzo settore, previa individuazione della natura dell'ente

Non profit, forfetario esteso

Regime applicabile a prescindere dai limiti dimensionali

Gli enti commerciali e non commerciali secondo il codice

REGIME FISCALE		Enti	
Attività		Commerciali	Non commerciali
Commerciali Enti terzo settore: e) attività svolte in forma di impresa non in conformità ai punti a) e b) Associazioni: f) cessione beni e prestazione servizi agli associati verso pagamento di corrispettivi specifici	Non commerciali Enti terzo settore: Attività di interesse generale: a. svolte a titolo gratuito; b. dietro corrispettivi che non superino i costi effettivi; c. attività di ricerca scientifica di interesse sociale svolta da enti; d. attività di ricerca scientifica di interesse sociale affidata a università; Associazioni: attività statutarie svolte per gli associati.	Assunono fiscalmente tale qualifica, indipendentemente da previsioni statutarie, gli enti i cui proventi da attività svolte in forma d'impresa non in conformità ai punti a) e b) (eccetto sponsorizzazioni) superino le entrate non commerciali (contabili, liberalità, proventi da attività a) e b), quote associative ecc.)	Enti terzo settore che esercitano prevalentemente le attività di interesse generale in conformità ai punti a) e b)
IMPOSTE SUI REDDITI		Imponibilità	Non imponibilità
Attività		Imponibilità	Non imponibilità
Imponibilità Associazioni: concorrono alla formazione del reddito i corrispettivi di cui al punto f) che abbiano carattere di abitualità	Non imponibilità Associazioni: non concorrono alla formazione del reddito le quote e i contributi associativi degli associati	Imponibilità Concorrono alla formazione del reddito le entrate che nei loro complessi assumono natura commerciale	Non imponibilità Non concorrono alla formazione del reddito: - i forzi pervenuti occasionalmente (per esempio, da ricorrenze ecc.); - contributi dalla p.a.

Il nuovo regime per la determinazione forfetaria del reddito degli enti non commerciali del terzo settore, diversi dalle imprese sociali, sarà applicabile a prescindere da qualsiasi limite dimensionale dell'ente, non essendo posto alcun tetto massimo al fatturato, all' attivo ecc.

Le previsioni dell' art. 80 del codice del terzo settore, diversamente da quanto stabilito dall' art. 145 del Tuir, sono più favorevoli rispetto alla previgente normativa, ma per essere applicate non possono prescindere dall' individuazione della natura commerciale e non commerciale dell' ente, in quanto l' art. 80 è rivolto a un regime semplificato a favore solo di enti non commerciali.

Tale distinzione consente di disciplinare in termini differenti la fiscalità degli enti che svolgono l' attività istituzionale (art. 5 del codice) con modalità commerciali rispetto a quelli che non esercitano (o esercitano solo marginalmente) l' attività di impresa.

Nella filosofia della riforma del terzo settore la commercialità costituisce un elemento del tutto fisiologico in rapporto alle finalità di interesse generale perseguite (specie nell' ottica dell' autofinanziamento dell' ente) e per tale motivo, la differenziazione tra attività commerciale e non commerciale richiede una particolare attenzione sul piano fiscale.

Il nuovo regime forfetario consiste infatti in un regime ad hoc di determinazione del reddito a carattere opzionale, per le attività commerciali svolte (in modo non prevalente o secondario) dagli enti aventi natura non commerciale, basato su diversi coefficienti che si applicano, a scaglioni, sull' ammontare dei ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi o cessioni di beni (la cui efficacia è subordinata all' autorizzazione della Commissione europea).

Il nuovo regime non presenta tuttavia alcuna agevolazione sotto il profilo dell' Iva, che dovrà essere determinata secondo le modalità ordinarie.

Il regime forfetario. Il regime fiscale opzionale è basato su coefficienti di redditività, funzionali alla determinazione del reddito d' impresa degli enti non commerciali del terzo settore, purché i relativi proventi non prevalgano sulle entrate derivanti dalle attività di natura non commerciale.

L' art. 80 elenca i coefficienti di redditività riferiti alle attività di prestazioni di servizi e ad altre attività, distinguendoli a seconda dell' entità dei ricavi conseguiti. A tali ricavi devono essere sommate anche le eventuali plusvalenze patrimoniali,

operavamente attivo, dividendo le intenzioni e ricavi immobiliari.

Gli enti del terzo settore non commerciali possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio dalla attività svolta con modalità commerciali, i seguenti coefficienti di redditività:

a) attività di prestazioni di servizi:
1. ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7%;
2. ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10%;
3. ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17%.

b) altre attività:
1. ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 9%;
2. ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7%;
3. ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14%.

L' art. 90 elenca i coefficienti di redditività riferiti alle attività di prestazioni di servizi e ad altre attività, distinguendoli a seconda dell' entità dei ricavi conseguiti. A tali ricavi devono essere sommate anche le eventuali plusvalenze patrimoniali,

riuscita, viene stabilita la integrale partecipazione di tutte le quote residue, alla formazione del reddito d'impresa presentato a quello di efficacia del regime forfetario, le perdite fiscali di cui ai periodi d'imposta anteriori e quella da cui decorrono i contributi associativi (cioè, anche quando siano svolte attività commerciali, non prevalenti in caso contrario le stesse sono assoggettate a tassazione quali redditi d'impresa).

Gli enti del terzo settore ai considerazioni commerciali se svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale, mentre ai giudiziario invece sono commerciali e quali redditi d'impresa, indipendentemente dalle previsioni statutarie, i proventi delle attività istituzionali (ovvero secondo modalità non commerciali), fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione, risultato superiori nel medesimo anno a quello derivato da attività non commerciali (ovvero i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti),

comprende i proventi e le entrate considerate non commerciali.

Enti associativi. Per associazioni di promozione sociale (Aps) e organizzazioni di volontariato (Onl), i ricavi e le attività svolte nei confronti dei propri associati e dei loro familiari in conformità alle finalità istituzionali degli enti sono considerate non commerciali.

Sono considerate di natura commerciale le prestazioni di servizi effettuati nei confronti degli associati verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari. In tal caso, i corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa e come redditi diversi, a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

Il regime per le associazioni. Il regime forfetario dell' art. 80 non va tuttavia esteso a esse quale dall' art. 90, che introduce un ulteriore regime forfetario applicabile ai soli enti iscritti nelle speciali sezioni delle Ods e delle Aps.

eventuali plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi e interessi e ricavi immobiliari.

Gli **enti** del terzo **settore** non commerciali possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività svolte con modalità commerciali, i seguenti coefficienti di redditività: a) attività di prestazioni di **servizi**: 1. ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7%; 2. ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10%; 3. ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17%; b) altre attività: 1. ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5%; 2. ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7%; 3. ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14%.

Nel passaggio dal regime ordinario a quello forfetario, i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario e la cui **tassazione** o deduzione è stata rinviata, viene stabilita la integrale partecipazione di tutte le quote residue, alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfetario; le perdite fiscali di cui ai periodi d'**imposta** anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito, secondo le regole ordinarie del Tuir.

Gli **enti** commerciali e non. Le attività di interesse generale individuate dall'art.

5 del **codice**, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi.

Sono altresì considerate non commerciali: a) le attività di cui all'art. 5, c. 1, lett. h) (ricerca scientifica di particolare interesse sociale); b) le suddette attività di ricerca affidate dagli **enti** del terzo **settore** a università e altri organismi di ricerca.

Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli **enti** del terzo **settore** i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze ecc.

né contributi e apporti erogati dalla **p.a.**

In generale, le **entrate** dell'**ente** non concorrono alla formazione del reddito degli **enti** che nel loro complesso assumono natura non commerciale (ciò, anche quando siano svolte attività commerciali non prevalenti); in caso contrario le stesse sono assoggettate a **tassazione** quali redditi d'impresa.

Gli **enti** del terzo **settore** si considerano non commerciali se svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale, mentre si configurano invece come commerciali e qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, i proventi delle attività istituzionali (svolte secondo modalità commerciali), fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione, risultino superiori nel medesimo periodo di **imposta** rispetto alle **entrate** derivanti da attività non commerciali (ovvero i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'**ente** e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, compresi i proventi e le **entrate** considerate non commerciali).

Enti associativi. Per associazioni di promozione sociale (Aps) e organizzazioni di volontariato (Odv), i rapporti e le attività svolte nei confronti dei propri associati e dei loro familiari in conformità alle finalità istituzionali degli **enti** sono considerate non commerciali.

Sono considerate di natura commerciale le cessioni di **beni** e le prestazioni di **servizi** effettuate nei confronti degli associati verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari. In tal caso, i corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi, a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità.

Il regime per le associazioni. Il regime forfetario ex art. 80 non va tuttavia confuso con quello dell'art. 86, che introduce un ulteriore regime forfetario applicabile ai soli **enti** iscritti nelle speciali sezioni delle Odv e delle Aps.

PAGINA A CURA DI BRUNO PAGAMICI

Per **regioni** e **comuni** pochi giorni per dire sì alla chiusura agevolata delle controversie

Enti, definizione liti d' élite

Fra gli aderenti Milano, Bologna, Napoli, Palermo

Ultimi giorni per l' adesione degli **enti** territoriali alla definizione agevolata delle liti pendenti. **Regioni**, città metropolitane, **province** e **comuni**, infatti, hanno tempo solo fino a giovedì prossimo, 31 agosto, per decidere se avvalersi o meno di tale istituto.

Al momento, quelli ad aver deciso di intraprendere questa strada sono una netta minoranza. Fra gli **enti** di maggiori dimensioni, spiccano la regione Lazio e i **comuni** di Milano, Napoli, e Palermo.

Ora la palla passa ai contribuenti, che hanno tempo fino al 2 ottobre per decidere il da farsi.

La norma di riferimento è l' art. 11 del decreto-legge 50/2017 (convertito dalla legge 96/2017).

Tale norma, inizialmente applicabile solo alle pendenze verso l' Agenzia delle **entrate**, è stata successivamente estesa durante l' iter parlamentare a quelle di cui sono parte gli **enti** territoriali che decideranno di concedere questa interessante chance ai propri contribuenti.

Essa, infatti, consente di chiudere le controversie **tributarie** pendenti in ogni stato e grado del giudizio, evitando il pagamento di sanzioni e interessi di mora.

Mentre per i **tributi erariali** la possibilità di sanare è prevista ex lege, per quelli regionali e **locali** occorre, come detto, l' adesione formale da **deliberare** (è una facoltà e non un obbligo) entro fine mese «con le forme previste dalla legislazione vigente».

In particolare, è richiesta una **delibera** consiliare (che deve riportare l' adesione alla definizione agevolata) e uno specifico regolamento che disciplini gli aspetti operativi.

Al momento, come detto, le **amministrazioni** aderenti, per quanto abbastanza numerose, rappresentano la minoranza della galassia degli oltre 8 mila **enti** potenzialmente interessati.

A Milano, la decisione è stata presa dalla **giunta comunale** prima della pausa estiva, con l' assessore al **Bilancio**, Roberto Tasca, che si è premurato di precisare come non tratti di un condono: «gli importi dovuti e gli interessi verranno pagati integralmente, ma i contribuenti che aderiranno risparmieranno le sanzioni. Questo consentirà anche di rendere più efficienti i compiti dell' Avvocatura **comunale**, sulla quale grava già un grosso carico di lavoro».

Lo sforzo di rimarcare il carattere non di condono della misura è quasi corale fra gli amministratori, anche se al Comune di Napoli (che ha formalizzato la propria adesione lo scorso 1° agosto) l' assessore

ItaliaOggi17

FISCO

Lunedì 28 Agosto 2017 9

Per regioni e comuni pochi giorni per dire sì alla chiusura agevolata delle controversie

Enti, definizione liti d'élite

Fra gli aderenti Milano, Bologna, Napoli, Palermo

La mappa dell'adesione nei grandi comuni

Ancona	Sì	Milano	Sì
Aosta	No	Napoli	Sì
Bari	Sì	Palermo	Sì
Bologna	Sì	Perugia	No
Bolzano	No	Reggio Calabria	No
Cagliari	Sì	Roma	No
Campobasso	No	Torino	No
Firenze	No	Trento	No
Genova	No	Trieste	No
L'Aquila	No	Venezia	Sì

Al momento, come detto, le amministrazioni aderenti, per quanto abbastanza numerose, rappresentano la minoranza della galassia degli oltre 8 mila enti potenzialmente interessati.

A Milano, la decisione è stata presa dalla giunta comunale prima della pausa estiva, con l' assessore al Bilancio, Roberto Tasca, che si è premurato di precisare come non tratti di un condono: gli importi dovuti e gli interessi verranno pagati integralmente, ma i contribuenti che aderiranno risparmieranno le sanzioni. Questo consentirà anche di rendere più efficienti i compiti dell' Avvocatura **comunale**, sulla quale grava già un grosso carico di lavoro.

Lo sforzo di rimarcare il carattere non di condono della misura è quasi corale fra gli amministratori, anche al Comune di Napoli (che ha formalizzato la propria adesione lo scorso 1° agosto) l' assessore Erasmo Paoletti non nasconde come il regolamento approvato formalizza ai contribuenti un'occasione irripetibile, aggiuntiva a quella già data della «crisi».

Ad aderendo alla definizione agevolata, il contribuente è tenuto a versare, oltre al debito, gli interessi già accertati e gli ulteriori interessi da calcolarsi a partire dalla data di notifica dell'atto fino al momento di accoglimento della notifica dell'atto impugnato, nonché le eventuali spese di notifica. Le sanzioni, quindi, cancella solo le sanzioni comminate nell'atto originario e gli interessi di mora.

Dagli importi, devono scomputarsi quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendente di giudizio, nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'art. 6-ter del decreto-legge 18/2016.

All'importo così calcolato, il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva. Se si superano i 2 mila euro, è possibile anche pagare in tre rate: la prima entro il 2 settembre (il 40% delle somme dovute) e le seconde entro il 30 novembre 2017 (il 40% delle somme dovute) e la terza rate entro il 30 giugno 2018 (il restante 20% delle somme dovute). Attenzione, però, che i cinque enti potrebbero aver preso una tempistica diversa.

In ogni caso, la definizione si perfeziona solo con il pagamento di quanto dovuto al 30 settembre 2017 (in caso di rateazione, la prima rata). Pertanto, i giustificativi dei pagamenti (dell'intero importo o della prima rata) dovranno essere allegati alla domanda.

Da notare che, nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre effettuare un versamento separato per ciascuno atto di cui si chiede la definizione. Ne consegue che il contribuente che ha impugnato complessivamente più atti di accertamento e l'importo dovuto in sede di

definizione di pari a 2 mila euro per ognuno di essi, dovrà effettuare altrettanti versamenti in sede di definizione di 2 mila euro, senza potersi avvalere della rateazione.

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti il rispetto a quanto dovuto per la definizione.

A differenza della definizione agevolata delle cartelle in pagamento, in tal caso non è previsto l'invio di nuova comunicazione di pagamento dell'importo contestato (l'importo da pagare, che quindi è quello di autoliquidazione), ma solo la comunicazione dell'eventuale diniego, da notificare entro il 31 luglio 2018.

Gli interessati, quindi, oltre a verificare se il proprio comune o la regione hanno aderito alla definizione agevolata, dovranno anche informarsi circa la modalità operativa e gli adempimenti burocratici da porre in essere.

Alle domande dovranno essere allegati i giustificativi del pagamento degli importi dovuti, che caso sia avvenuto in un'unica soluzione o a rate (si veda l'altro pezzo in pagina).

La controversia definibile con il nuovo istituto, salvo che il contribuente faccia opposizione, si estingue il 31 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti dalla prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Turnando alla misura prevista dall'art. 11 l'adempimento applicabile, la definizione agevolata riguarda le controversie erariali somiglianze, anche se le decisioni degli amministratori locali sono state a macchia di leopardo. Milano, per esempio, a differenza di Napoli, non aveva aderito alla notificazione, mentre per contro vi sono comuni (come Palermo) che hanno aderito solo a quest'ultimo.

Per poter accedere al beneficio, il contribuente dovrà presentare una specifica domanda (essente dall'importo di bello) entro il termine del 30 settembre 2017; tuttavia, poiché la scadenza cade di sabato, il suo tempo fino al 2 ottobre.

Monte per i tributi erariali deve essere utilizzato esclusivamente il modello telematico approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 21 luglio 2017 per quelli regionali e locali occorre fare riferimento alla modulistica ed alle istruzioni dei deficit dall'ente di riferimento.

NO A POLITICHE DELLA PAURA. LO DICA AL MINISTRO DELLE FINANZE.

© Riproduzione riservata

Enrico Panini non nasconde come il regolamento approvato fornisca ai contribuenti un' occasione irripetibile, aggiuntiva a quella già data della «rottamazione» delle cartelle esattoriali prevista dall' art. 6-ter del decreto-legge 193/2016.

Le due misure, in effetti, per quanto diverse, presentano evidenti somiglianze, anche se le decisioni degli amministratori **locali** sono state a macchia di leopardo.

Milano, per esempio, a differenza di Napoli, non aveva aderito alla rottamazione, mentre per contro vi sono **comuni** (come Palermo) che hanno aderito solo a quest' ultima.

Tornando alla misura prevista dall' art. 11, laddove applicabile, la definizione agevolata riguarda le controversie pendenti alla data del 24 aprile 2017 e non ancora decise in via definitiva dal giudice, sia esso di primo grado che d' appello, che di Cassazione.

Per poter accedere al beneficio, il contribuente dovrà presentare una specifica domanda (esente dall' **imposta** di bollo) entro il termine del 30 settembre 2017; tuttavia, poiché la scadenza cade di sabato, ci sarà tempo fino al 2 ottobre.

Mentre per i **tributi erariali** deve essere utilizzato esclusivamente il modello telematico approvato dall' Agenzia delle Entrate con provvedimento del 21 luglio scorso, per quelli regionali e **locali** occorre fare riferimento alla modulistica ed alle istruzioni definiti dall' **ente** di riferimento.

Gli interessati, quindi, oltre a verificare se il proprio comune o la regione hanno aderito alla definizione agevolata, dovranno anche informarsi circa le modalità operative e gli adempimenti burocratici da porre in essere.

Alla domanda dovranno essere allegati i giustificativi del pagamento degli importi dovuti, che saranno diversi a seconda che esso sia avvenuto in un' **unica** soluzione o a rate (si veda l' altro pezzo in pagina).

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice. In tal caso il processo è messo in stand-by fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

© Riproduzione riservata.

PAGINA A CURA DI MATTEO BARBERO

La possibilità interessa professionisti e imprese che non hanno versato entro il 21/8

Imposte, via al ravvedimento

Regolarizzazione sprint: sanzioni ridotte fino a 1/10

Per i professionisti e per le imprese che non hanno eseguito i versamenti delle imposte derivanti dai modelli Redditi e **Irap**, in scadenza lo scorso 21 agosto per effetto della sancita proroga, si apre ora la possibilità di sanare l' omissione attraverso l' istituto del ravvedimento operoso. Riduzione delle sanzioni (15%) sino a 1/10 del minimo, se la regolarizzazione avviene in tempi stretti ovvero nei successivi quattordici giorni.

Questa la soluzione per coloro che, come detto, non hanno potuto (o voluto) eseguire tempestivamente i versamenti derivanti dai modelli dichiarativi (**Irpef**, **Ires** e **Irap** 2017), che deve essere coordinata con la proroga formalizzata (in ritardo rispetto ai termini ordinariamente fissati) con il decreto del Presidente del **Consiglio** dei ministri del 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17/8/2017 n. 191.

Preliminarmente, si deve evidenziare che l' istituto del ravvedimento operoso consente, all' autore di omissioni o di irregolarità commesse nell' applicazione delle disposizioni **tributarie**, di rimediarsi spontaneamente, fruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni (da un quinto a un decimo del minimo); il contribuente deve effettuare il versamento delle imposte (o ritenute) dovute, delle sanzioni previste per la specifica violazione nonché dei relativi interessi legali.

Si rammenta, inoltre, che la proroga dei versamenti per le imposte sui redditi resta valida anche per il tributo regionale (**Irap**) nonché per tutti gli altri tributi e contributi collegati all' autodeterminazione in sede dichiarativa, sia per i titolari di reddito d'impresa, compresi i collaboratori familiari e soci delle società ai quali viene attribuito il reddito dall'impresa, o del soggetto giuridico collettivo, sia per i lavoratori autonomi, per i quali valgono i nuovi termini di cui all' art. 21 del D.L. n. 201 del 20 agosto 2017, con applicazione della maggiorazione pari allo 0,40%.

Quindi, preliminarmente, si rende necessario fissare i nuovi termini indicati dal provvedimento indicato che possono essere riassunti come segue: al 20/7/2017, versamenti senza alcuna maggiorazione (quindi nuovo termine ordinario), al 21/8/2017, con applicazione della maggiorazione pari allo 0,40%.

Resta inteso che non potevano beneficiare di alcun differimento i contribuenti «non a reddito d'impresa», come, per esempio, i produttori agricoli che, non essendo titolari di partita Iva, che hanno dichiarato i nuovi termini indicati nei destinatari del lavoro dipendente, fondiari, di capitale o redditi diversi.

ItaliaOggi17

FISCO

Lunedì 28 Agosto 2017 11

La possibilità interessa professionisti e imprese che non hanno versato entro il 21/8

Imposte, via al ravvedimento

Regolarizzazione sprint: sanzioni ridotte fino a 1/10

Pagina 6 su 6

di FABRIZIO G. POCIANI

Per i professionisti e per le imprese che non hanno eseguito i versamenti delle imposte derivanti dai modelli Redditi e **Irap**, in scadenza lo scorso 21 agosto per effetto della sancita proroga, si apre ora la possibilità di sanare l' omissione attraverso l' istituto del ravvedimento operoso. Riduzione delle sanzioni (15%) sino a 1/10 del minimo, se la regolarizzazione avviene in tempi stretti ovvero nei successivi quattordici giorni.

Questa la soluzione per coloro che, come detto, non hanno potuto (o voluto) eseguire tempestivamente i versamenti derivanti dai modelli dichiarativi (**Irpef**, **Ires** e **Irap** 2017), che deve essere coordinata con la proroga formalizzata (in ritardo rispetto ai termini ordinariamente fissati) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17/8/2017 n. 191.

Preliminarmente, si deve evidenziare che l' istituto del ravvedimento operoso consente, all' autore di omissioni o di irregolarità commesse nell' applicazione delle disposizioni tributarie, di rimediarsi spontaneamente, fruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni (da un quinto a un decimo del minimo); il contribuente deve effettuare il versamento delle imposte (o ritenute) dovute, delle sanzioni previste per la specifica violazione nonché dei relativi interessi legali.

Si rammenta, inoltre, che la proroga dei versamenti per le imposte sui redditi resta valida anche per il tributo regionale (**Irap**) nonché per tutti gli altri tributi e contributi collegati all' autodeterminazione in sede dichiarativa, sia per i titolari di reddito d'impresa, compresi i collaboratori familiari e soci delle società ai quali viene attribuito il reddito dall'impresa, o del soggetto giuridico collettivo, sia per i lavoratori autonomi, per i quali valgono i nuovi termini di cui all' art. 21 del D.L. n. 201 del 20 agosto 2017, con applicazione della maggiorazione pari allo 0,40%.

Quindi, preliminarmente, si rende necessario fissare i nuovi termini indicati dal provvedimento indicato che possono essere riassunti come segue: al 20/7/2017, versamenti senza alcuna maggiorazione (quindi nuovo termine ordinario), al 21/8/2017, con applicazione della maggiorazione pari allo 0,40%.

Resta inteso che non potevano beneficiare di alcun differimento i contribuenti «non a reddito d'impresa», come, per esempio, i produttori agricoli che, non essendo titolari di partita Iva, che hanno dichiarato i nuovi termini indicati nei destinatari del lavoro dipendente, fondiari, di capitale o redditi diversi.

Ravvedimento per versamenti omessi e/o insufficienti

Versamento eseguito entro 14 giorni	Riduzione della sanzione pari al 15% a 1/10 del minimo (lettera a, comma 1, art. 13, d.lgs 472/1997)
Versamento eseguito tra il 15° e il 30° giorno	Riduzione della sanzione pari al 15% a 1/10 del minimo (lettera a, comma 1, art. 13, d.lgs 472/1997)
Versamento tra il 31° e il 90° giorno	Riduzione della sanzione del 15% a 1/9 del minimo (lettera a-bis, comma 1, art. 13, d.lgs 472/1997)
Oltre il 90° giorno	Posto che la sanzione è pari al 30% (e non più al 15%) la riduzione varia da 1/8 a 1/5 il restante al momento dell' esecuzione del pagamento (lettere da b a b-quater, comma 1, art. 13, d.lgs 472/1997)

Maggiorazione dagli effetti complicati

Se entro lo scorso 21 agosto, per volontà del beneficiario della proroga, non è stato eseguito alcun versamento, il contribuente deve eseguire la regolarizzazione, mediante ravvedimento operoso, secondo quanto previsto, al fine delle termini del 20 luglio e non di quello prorogato. Questo è ciò che emerge dalla lettura di un datato documento di prassi (cir. 21/8/2017), richiamato in questi giorni da numerose direttive, con la quale l' Agenzia delle entrate ha precisato, la scadenza di altra proroga dei versamenti, quanto appena indicato. La stessa sanzione, al fine della regolarizzazione, non si deve tenere conto della proroga sancita dello scorso 21 agosto, se non è stato eseguito alcun versamento, in quanto l' Amministrazione finanziaria ritiene che, in tal caso, il contribuente non abbia voluto fruire del maggior termine.

La conseguenza è che, in caso di omesso versamento delle imposte dovute dall' antipadellazione la sede dichiarativa, il contribuente non potrà tenere conto della sanzione ridotta del 15%, in caso di regolarizzazione avvenuta in data 23 agosto, per esempio, poiché il ritardo resta costato (e nell' intervallo come segue: al 20/7/2017, versamenti senza alcuna maggiorazione (quindi nuovo termine ordinario), al 21/8/2017, con applicazione della maggiorazione pari allo 0,40%.

Resta inteso che non potevano beneficiare di alcun differimento i contribuenti «non a reddito d'impresa», come, per esempio, i produttori agricoli che, non essendo titolari di partita Iva, che hanno dichiarato i nuovi termini indicati nei destinatari del lavoro dipendente, fondiari, di capitale o redditi diversi.

Si rammenta, inoltre, che la proroga dei versamenti per le imposte sui redditi resta valida anche per il tributo regionale (**Irap**) nonché per tutti gli altri tributi e contributi collegati all' autodeterminazione in sede dichiarativa, sia per i titolari di reddito d'impresa, compresi i collaboratori familiari e soci delle società ai quali viene attribuito il reddito dall'impresa, o del soggetto giuridico collettivo, sia per i lavoratori autonomi, per i quali valgono i nuovi termini di cui all' art. 21 del D.L. n. 201 del 20 agosto 2017, con applicazione della maggiorazione pari allo 0,40%.

Quindi, preliminarmente, si rende necessario fissare i nuovi termini indicati dal provvedimento indicato che possono essere riassunti come segue: al 20/7/2017, versamenti senza alcuna maggiorazione (quindi nuovo termine ordinario), al 21/8/2017, con applicazione della maggiorazione pari allo 0,40%.

Resta inteso che non potevano beneficiare di alcun differimento i contribuenti «non a reddito d'impresa», come, per esempio, i produttori agricoli che, non essendo titolari di partita Iva, che hanno dichiarato i nuovi termini indicati nei destinatari del lavoro dipendente, fondiari, di capitale o redditi diversi.

ravvedimento «partiale» non è quindi precluso a tal fine, però, è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni comminate alla fruizione del debito d' imposta versato tardivamente. Il ravvedimento operoso è perfezionato soltanto se sono versati sia i tributi e le ritenute a suo tempo omesse o versati in modo insufficiente, sia gli interessi legali conseguenti ai versamenti effettuati in ritardo, rispetto alle sanzioni ridotte, previste per le specifiche violazioni.

L' Agenzia delle entrate ha stabilito che gli interessi legali, dovuti in caso di ravvedimento operoso, delle violazioni concernenti la determinazione del versamento di alcuni tributi devono essere aggiunti separatamente nella delega (4724), utilizzando i codici tributo dalla stessa istituiti.

Partendo, tenendo conto delle varie combinazioni (si veda tabella), la regolarizzazione mediante tale istituto avviene con la riduzione della sanzione del 15% (sanzione ridotta alla metà a un decimo del minimo, più ulteriore riduzione al 10% per i versamenti eseguiti tra il 15° e il 30° giorno (lettera a, comma 1, art. 13, d.lgs 472/1997), con riduzione della sanzione del 15% a un nono del minimo per i tardivi versamenti).

Il cui ritardo si inserisce tra il quindicesimo giorno e il trentesimo, naturalmente, rispetto al termine che considera anche la proroga (lettera a, comma 1, art. 13, d.lgs 472/1997), con riduzione della sanzione del 15% a un nono del minimo, per i versamenti tardivi eseguiti tra il trentesimo e il novantesimo (lettera a-bis, comma 1, art. 13, d.lgs 472/1997).

Se il contribuente, pertanto, versa il debito Iva nel periodo dal 21/7 al 21/8/2017, deve tenere conto anche di un ulteriore maggiorazione (sempre del 0,40%), da determinarsi sull' importo quantificato alla data del 20 luglio, quindi, deve tenere conto anche di una maggiorazione sulla maggiorazione, per non doverne calcolare la stessa per il periodo dal 20/7 al 20/8/2017, sulla base di quanto precisato dalle Entrate con un altro datato documento di prassi (cir. 6/8/2017), ovvero che non è necessario determinare alcuna maggiorazione per il periodo successivo al 21 agosto e sino al 20 luglio, stante la garanzia della proroga sancita.

Il ravvedimento è possibile, naturalmente, per tutti i contribuenti, anche quelli che non hanno beneficiato della proroga e attesa proroga, ma l' istituto indicato dall' art. 13, d.lgs 472/1997, tenendo conto dell' ammontare delle sanzioni indicate nell' art. 13, d.lgs 472/1997, è ancor più benefico se l' omissione viene regolarizzata in tempi migliori dal punto di vista dell' obbligo finanziario, può essere anche parziale o totale, e i termini previsti dalla disciplina dell' istituto è il

persone fisiche, non titolari di partita Iva, che hanno dichiarato esclusivamente redditi di lavoro **dipendente**, fondiari, di capitale o redditi diversi.

Il ravvedimento è possibile, naturalmente, per tutti i contribuenti, anche quelli che non hanno beneficiato della citata e attesa proroga, ma l'istituto indicato dall'art. 13, dlgs 472/1997, tenendo conto dell'ammontare delle sanzioni indicate nell'omologo art. 13, del dlgs 471/1997, è ancor più benevolo se l'omissione viene regolarizzata in tempi estremamente ristretti e, quindi, inevitabilmente migliore dal punto di vista dell'esborso finanziario, per coloro che erano destinatari della proroga.

Per i **tributi** amministrati dall'Agenzia delle **entrate** è possibile la regolarizzazione anche se siano già iniziati accessi, ispezioni e verifiche, con la conseguenza che attualmente costituiscono cause ostative all'applicazione del detto istituto ravvedimento soltanto la notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione ovvero la notifica di un avviso bonario.

Il ravvedimento operoso, in assenza di indicazioni legislative contrarie, può essere anche parziale, o posto in essere mediante più versamenti, fermo restando i termini previsti dalla disciplina dell'istituto e il ravvedimento «parziale» non è quindi precluso: a tal fine, però, è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d'**imposta** versato tardivamente.

Il ravvedimento operoso è perfezionato soltanto se sono versati sia i **tributi** o le ritenute a suo tempo omessi o versati in modo insufficiente, sia gli interessi legali conseguenti ai versamenti effettuati in ritardo, rispetto alle scadenze di legge, nonché le sanzioni ridotte, previste per le specifiche violazioni.

L'Agenzia delle **entrate** ha stabilito che gli interessi legali, dovuti in caso di ravvedimento operoso, delle violazioni concernenti la determinazione e al versamento di alcuni **tributi** devono essere esposti separatamente nella delega («F24»), utilizzando i codici tributo dalla stessa istituiti.

Pertanto, tenendo conto delle varie combinazioni (si veda tabella), la regolarizzazione mediante tale istituto avviene con la riduzione della sanzione del 15% (sanzione ridotta alla metà) a un decimo del minimo, più l'ulteriore riduzione al quindicesimo per giorno di ritardo, per i versamenti eseguiti entro i quattordici giorni (lettera a, comma 1, art. 13, dlgs 472/1997), con riduzione della sanzione del 15% a un decimo del minimo per i tardivi versamenti il cui ritardo si inserisce tra il quindicesimo giorno e il trentesimo, naturalmente rispetto al termine che considera anche la proroga (lettera a, comma 1, art. 13, dlgs 472/1997) e con ulteriore riduzione della sanzione del 15% a un nono del minimo, per i versamenti tardivi eseguiti tra il trentunesimo giorno e il novantesimo (lettera a-bis, comma 1, art. 13, dlgs 472/1997).

Se, infine, il versamento omesso viene eseguito oltre i novanta giorni dal termine fissato (ordinario e/o prorogato) la sanzione su cui tarare il ravvedimento è pari al 30% (e non più alla metà) con la conseguenza che la riduzione è variabile (da un ottavo a un quinto) sulla base del momento di esecuzione dei versamenti (lettere da b a b-quater, comma 1, art. 13, dlgs 472/1997).

Naturalmente, come indicato in precedenza, oltre al versamento della sanzione come indicato (ridotta) è necessario corrispondere anche le imposte dovute e gli interessi legali che, attualmente (dm 7/12/2016), sono pari allo 0,1%.

© Riproduzione riservata.

PAGINA A CURA DI FABRIZIO G. POGGIANI

Le indicazioni ministeriali su limiti e tempistica utili a non perdere la detrazione

Sismabonus, istruzioni per l'uso

Niente cumulo con analoghe agevolazioni già spettanti

Rogito notarile, tempistica nell' esecuzione degli interventi, cumulo delle agevolazioni. Sono questi i fattori di rischio messi in evidenza dalle Faq **pubblicate** dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (aggiornate al 20 luglio 2017) per evitare che i soggetti beneficiari decadano dal «sismabonus».

Nel ricordare che la detrazione è riferita alle costruzioni adibite ad abitazione (prima e seconda casa), ad attività produttive e alle parti **comuni** condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e che per accedere all' agevolazione è necessario classificare il rischio sismico dell' edificio prima e dopo aver effettuato i lavori, attraverso la recente **pubblicazione** delle Faq il ministero pone l' accento su alcune avvertenze.

Innanzitutto viene precisato che la detrazione si perde quando l' immobile è ceduto e nel contratto non è previsto espressamente che il venditore mantenga il diritto alla detrazione per le rate residue (in tal caso occorre quindi fare attenzione alle condizioni indicate nel rogito notarile).

Non bisogna inoltre dimenticare che le agevolazioni «casa sicura», previste dalla legge di bilancio 2017, riguardano interventi effettuati a partire dal 1° gennaio 2017.

Pertanto, per le opere eseguite prima del 1° gennaio 2017 (ad esempio nel 2015) la detrazione è possibile solo se l' immobile costituisce l' abitazione principale o è adibito ad attività produttive e si trova nelle zone di rischio sismico 1 o 2.

Quando al cumulo delle agevolazioni, secondo il ministero non è possibile far valere sulla medesima spesa la detrazione «casa sicura» e il bonus per la riqualificazione energetica dell' edificio. Le detrazioni, inoltre, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Resta ferma la possibilità di cessione del bonus.

Agevolazioni casa sicura. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione ai fini del miglioramento o dell' adeguamento antisismico e per la messa in sicurezza degli edifici è stata prorogata dalla legge di bilancio 2017 fino al 31 dicembre 2021, con importanti novità sia per quanto riguarda la percentuale di detrazione, la ripartizione annuale e l' estensione delle zone dove è possibile usufruirne.

L' agevolazione si applica sia su immobili adibiti ad abitazione che ad attività produttive nella misura del

12 Lunedì 28 Agosto 2017

FISCO

ItaliaOggi7

Le indicazioni ministeriali su limiti e tempistica utili a non perdere la detrazione

Sismabonus, istruzioni per l'uso

Niente cumulo con analoghe agevolazioni già spettanti

La detrazione per l'adozione di misure antisismiche

Cosa è «Casa sicura»	È la detrazione fiscale dell'imposta lorda di una percentuale delle spese sostenute dall'1/1/2017 al 31/12/2021 per lavori edili antisismici su abitazioni e immobili per attività produttive.	
Edifici sono agevolabili	L'agevolazione si applica a interventi su: <ul style="list-style-type: none"> abitazioni (prima o seconda casa); parti comuni di condomini; immobili adibiti ad attività produttive. L'edificio sul quale sono realizzati i lavori deve trovarsi in una zona di rischio sismico 1, 2 (alta pericolosità) o 3 (minore pericolosità).	
Spese agevolabili	Esecuzione di opere per la messa in sicurezza antisismica e classificazione e verifica sismica degli immobili.	
Caratteristiche del bonus/annualità agevolabili	Fino al 31.12.2016	2017-2021
Percentuale di detrazione	65%	50% 70% (75% per gli edifici condominiali) se a seguito degli interventi si passa ad una classe di rischio inferiore 80% (85% per gli edifici condominiali) se a seguito degli interventi si passa a due classi di rischio inferiori.
Importo massimo su cui calcolare la detrazione	96.000	96.000
Ripartizione della detrazione	10 quote annuali	5 quote annuali
Zona sismica in cui deve trovarsi l'immobile	Zone 1 e 2	Zone 1, 2 e 3
Utilizzo dell'immobile	Abitazione principale o attività produttive. Qualsiasi immobile ad uso abitativo (non solo l'abitazione principale) e immobili adibiti ad attività produttive.	

Secondo il ministero non è possibile far valere sulla medesima spesa la detrazione «casa sicura» o il bonus per la riqualificazione energetica dell'edificio

La detrazione si applica anche ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di sostituzione di parti comuni di edifici condominiali, di adeguamento antisismico e di messa in sicurezza degli edifici, purché siano finalizzati al miglioramento della sicurezza e della stabilità del fabbricato.

La detrazione non è cumulabile con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

La messa in sicurezza della casa, se la casa rientra nelle zone di rischio sismico 1 (maggiore pericolosità), 2 (alta pericolosità) o 3 (minore pericolosità) e il procedimento di autorizzazione degli interventi non è iniziato dal 1° gennaio 2017, possono essere portati in detrazione le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. In tal caso, bisogna rivolgersi a un tecnico professionista abilitato alla redazione del progetto di interventi strutturali per aumentare la sicurezza antisismica e per il successivo intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio.

La detrazione non è cumulabile con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

La messa in sicurezza della casa, se la casa rientra nelle zone di rischio sismico 1 (maggiore pericolosità), 2 (alta pericolosità) o 3 (minore pericolosità) e il procedimento di autorizzazione degli interventi non è iniziato dal 1° gennaio 2017, possono essere portati in detrazione le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. In tal caso, bisogna rivolgersi a un tecnico professionista abilitato alla redazione del progetto di interventi strutturali per aumentare la sicurezza antisismica e per il successivo intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio.

La detrazione non è cumulabile con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

La messa in sicurezza della casa, se la casa rientra nelle zone di rischio sismico 1 (maggiore pericolosità), 2 (alta pericolosità) o 3 (minore pericolosità) e il procedimento di autorizzazione degli interventi non è iniziato dal 1° gennaio 2017, possono essere portati in detrazione le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. In tal caso, bisogna rivolgersi a un tecnico professionista abilitato alla redazione del progetto di interventi strutturali per aumentare la sicurezza antisismica e per il successivo intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio.

50%, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare per ciascun anno (ripartita in cinque quote annuali di pari importo).

Tale percentuale può essere elevata fino al 70% o 80% nel caso in cui dagli interventi derivi, rispettivamente, una diminuzione di una o due classi di rischio dell' edificio.

Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti **comuni** di edifici condominiali, le detrazioni dall' imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75 e dell' 85%.

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

In alternativa alla detrazione, per i soggetti beneficiari è possibile cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori o ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito. Questa scelta può essere fatta solo per le spese sostenute per interventi su parti **comuni** degli edifici condominiali e con le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate (resta esclusa la cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari).

A differenza degli anni precedenti, la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell' anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, è possibile usufruire dell' agevolazione non solo per gli edifici ubicati nelle zone ad alto rischio sismico (zona 1 e 2) ma anche per quelli ubicati in zona sismica 3 dove la possibilità di forti terremoti è abbastanza rara.

Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

La messa in sicurezza della casa. Se la casa rientra nelle zone di rischio sismico 1 (maggiore pericolosità), 2 (alta pericolosità) o 3 (minore pericolosità) e le procedure di autorizzazione degli interventi sono partite dal 1° gennaio 2017, possono essere portate in detrazione le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. In tal caso, bisogna rivolgersi a un tecnico professionista che compia la diagnosi sismica dell' edificio e ne individui la classe di rischio sismico (da A+ a G) prima di effettuare l' intervento.

Il professionista dovrà poi predisporre il progetto degli interventi strutturali per aumentare la sicurezza antisismica e presentarlo per il successivo iter amministrativo edilizio. A seguito dei lavori il tecnico certificherà la conformità degli interventi effettuati al progetto presentato, assicurando quindi il miglioramento a una classe di rischio più bassa. L' agevolazione casa sicura spetta anche se il soggetto che sostiene le spese sull' immobile è in affitto.

La cessione del bonus.

Solo nel caso di interventi sulle parti **comuni** di edifici condominiali si può scegliere, al posto della detrazione fiscale, di cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori oppure ad altri soggetti privati (modalità di attuazione della cessione del credito dettate nel provvedimento dell' Agenzia delle entrate dell' 8 giugno 2017 n. 108572).

Il credito d' imposta può essere ceduto da: - tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione d' imposta prevista per gli interventi che rientrano nell' agevolazione fiscale, compresi quindi gli eventuali «incapienti»; - i cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.

In particolare, il credito può essere ceduto in favore di: - fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolati; - altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d' impresa, società ed **enti**.

È esclusa la cessione in favore di istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.

© Riproduzione riservata.

PAGINA A CURA DI BRUNO PAGAMICI

Per la Cassazione non è indispensabile richiedere il certificato dei carichi pendenti

Cessione azienda, oneri limitati

Responsabilità fiscale non automatica per il cessionario

La responsabilità fiscale del cessionario d'azienda per i debiti tributari antecedenti al trasferimento non si produce automaticamente anche laddove l'acquirente non abbia richiesto il certificato dei carichi pendenti, perché si deve in ogni caso trattare di debiti relativi a violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione del complesso aziendale o nei due precedenti. È quanto ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 17264/2017.

Nella gestione di un'operazione di trasferimento d'azienda, un aspetto certamente delicato è costituito dalla responsabilità del cessionario per eventuali debiti contratti dal cedente prima della cessione dell'azienda o del ramo d'azienda.

In ambito tributario, sussistono due disposizioni normative che disciplinano la materia, e più precisamente la norma contenuta nell'art. 2560 c.c., in cui si prevede una responsabilità anche del cessionario per eventuali debiti contratti dal cedente prima della cessione dell'azienda o del ramo d'azienda. In ambito civilistico, sussistono due disposizioni normative che disciplinano la materia, e più precisamente la norma contenuta nell'art. 2560 c.c., in cui si prevede una responsabilità anche del cessionario per eventuali debiti contratti dal cedente prima della cessione dell'azienda o del ramo d'azienda.

In ambito tributario, il legislatore ha previsto disposizioni normative volte a tutelare le ragioni dell'Erario, al fine di evitare che a seguito di un'operazione di cessione d'azienda possa derivare un danno al Fisco. Con tale obiettivo, l'art. 14 del dlgs n. 472/97 prevede una responsabilità fiscale del cessionario anche in caso di cessione di azienda o del ramo d'azienda.

Relativamente a tale aspetto, la c.m. n. 180/E/1998 ha interpretato in modo estensivo il concetto di violazioni «commesse», facendovi rientrare non solo quelle accertate definitivamente dall'amministrazione finanziaria (per esempio, derivanti da un avviso di accertamento), ma anche quelle meramente constatate da un processo verbale di

costatazione redatto dalla Guardia di finanza, ma non ancora trasferito in un vero e proprio atto accertativo. Relativamente all'aspetto della sussidiarietà, il comma 1 del predetto art. 14 del dlgs n. 472/97 prevede una responsabilità fiscale del cessionario solidale, sussidiaria e limitata.

ItaliaOggi17

FISCO

Lunedì 28 Agosto 2017 13

Per la Cassazione non è indispensabile richiedere il certificato dei carichi pendenti

Cessione azienda, oneri limitati

Responsabilità fiscale non automatica per il cessionario

I confini della responsabilità

Responsabilità fiscale cessionario d'azienda	Violazioni commesse nell'anno in cui avviene la cessione o nei due precedenti (beneficio della preventiva esclusione del cedente)
Responsabilità civilistica	Responsabilità solidale delle parti per i debiti anteriori al trasferimento, purché essi risultino dai libri contabili obbligatori
Cassazione n. 17264/2017	La mancata richiesta del certificato dei carichi pendenti non comporta un'automatica responsabilità del cessionario d'azienda

Doppia tutela per i creditori

Il trasferimento dei debiti relativi all'azienda ceduta è regolato dall'art. 2560 c.c. Il quale enuncia due principi: il passaggio dei debiti non è automatico, occorrendo un espresso consenso da parte del creditore; sussiste una responsabilità solidale delle parti per i debiti anteriori al trasferimento, purché cost risultino dai libri contabili obbligatori, anche se questi irregolarmente. Tra le parti può essere stipulato un patto espressivo di accollo in forza del quale l'acquirente si obbliga a pagare anche i debiti contratti dall'alienante (o parte di essi) che non risultano dai libri contabili obbligatori. In tal caso, la responsabilità rimane limitata a quelli risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, comprese le parti di debiti riammortizzati da atti o fatti del cedente. Nella prassi professionale, si assiste, a sovente all'assorbimento nell'atto di cessione d'azienda di una clausola generica in cui si prevede che l'acquirente non subentra nei debiti dell'azienda ceduta, poiché la validità delle parti è di trasferimento, e non di cessione. In tal caso, il cessionario, come le scorte di magazzino, i beni strumentali o i contratti d'impresa, lasciando in capo al cedente la definizione dei rapporti pendenti con

creditori e fornitori. Per casovvero una volontà in tal senso delle parti, l'aver escluso la parte di responsabilità solidale dell'acquirente, ex comma 2 dell'art. 2560, perché il debito risultava dai libri contabili obbligatori. In tal caso, l'art. 2560 è di natura del terzo creditore che, per effetto della cessione dell'azienda e quindi dello «svotamento» della stessa, potrebbe vedere vanificare le proprie aspettative sulla soddisfazione del credito vantato nei confronti dell'alienante. Potrebbe essere nell'interesse del cessionario prevedere la stipula da parte del venditore di fidejussioni o altre garanzie a tutela del pagamento dei debiti anteriori in capo all'acquirente, anche se il costo di tali garanzie può essere elevato e quindi risultare un'addebitazione all'accordo. Nell'ipotesi in cui invece la volontà delle parti fosse quella di trasferire anche i debiti relativi all'azienda, è opportuno precisare nell'atto la necessità del consenso del creditore, pena il permanere della responsabilità in capo all'alienante. La previsione nel contratto di cessione d'azienda del trasferimento dei debiti antecedenti, o solo di alcuni di essi, è ancora la previsione che tutti i debiti rimangono in capo al cedente, ha dunque natura pattizia e vale solo tra le parti.

dero del debito residuo che risulta successivamente all'azione esecutiva posta in essere nei confronti del debitore stesso. Per quanto concerne la limitazione della responsabilità, invece, i commi 1 e 2 dell'art. 14 precludono che l'obbligo del cessionario è limitato al debito risultante dalla data del trasferimento dell'azienda, risultante dagli atti dell'amministrazione finanziaria, e comunque entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda trasferito. Relativamente al valore dell'azienda, la circolare n. 180/E/1998 evidenzia che si deve aver riguardo al valore accertato dal competente ufficio delle Entrate ovvero, in mancanza, a quello dichiarato dalle parti nell'atto di trasferimento. Il successivo comma 2 consente all'interessato (cessionario) di far venire meno in tutto la propria responsabilità. In particolare, a parziale richiesta agli uffici dell'amministrazione finanziaria è stato approvato con provvedimento del 23 giugno 2001 nell'esibizione di un attestato in corso di cui i debiti non sono stati ancora soddisfatti. In base a tale richiesta, il cessionario è liberato, a derogazione, dal certificato preventivo, il certificato preventivo è stato annullato, ovvero se decorso inutilmente sparisce a tutti gli effetti la data della richiesta, nel qual caso si applica il principio di silenzio assenso. La responsabilità fiscale del cessionario è quindi sempre applicabile, anche in presenza di certificato preventivo, qualora la cessione dell'azienda sia stata eseguita in frode dei crediti tributari, anche mediante cessione fraudolenta dei singoli beni, e opportuno, nella gestione dell'operazione, richiedere comunque il certificato in questione, già in sede di stipula del contratto preliminare, onde evitare successive spiccevoli l'arguito per il cessionario dell'azienda. Va tuttavia evidenziato che il cessionario non può ritenersi libero da responsabilità di rito in merito al periodo intercorrente tra la data di rilascio del certificato e quella in cui è effettuato il pagamento del prezzo, per cui sarebbe opportuno non far trascorrere un lasso temporale eccessivo tra la data del contratto definitivo e quella del pagamento del prezzo.

Relativamente all'aspetto del cessionario può chiedere il beneficio della preventiva esclusione del cedente, ai sensi dell'art. 14 del dlgs n. 472/97 dispone che se eventualmente rispon-

FISCO FLASH a cura dello Studio F. Chiapparini & C. s.r.l.

Giurisprudenza tributaria

ACCERTAMENTO
Resperto il ricorso dell'Agmnia delle entrate non viene prodotta il processo verbale di constatazione da cui è scaturito l'avviso di accertamento (ordinanza Corte suprema di cassazione n. 20252 del 22 agosto 2017)

IMU
L'accertamento dell'imposta municipale propria non è un presupposto impositivo.

Il cessionario può chiedere il beneficio della preventiva esclusione del cedente, ai sensi dell'art. 14 del dlgs n. 472/97 dispone che se eventualmente rispon-

Altre notizie di interesse

Conferma dell'applicazione del principio di decorrenza retroattiva ai soggetti Oni diversi dalla microimpresa - Pubblicazione in Gazzetta del decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2017.

472/97 dispone che il cessionario può chiedere il beneficio della preventiva escussione del cedente, ed eventualmente rispondere del debito residuo che risulta successivamente all' azione esecutiva posta in essere nei confronti del dante causa.

Per quanto concerne la limitazione della responsabilità, invece, i commi 1 e 2 dell' art. 14 precisano che l' obbligazione del cessionario è limitata al debito, risultante dalla data del trasferimento dell' azienda, risultante dagli atti dell' **amministrazione** finanziaria, e comunque entro i limiti del valore dell' azienda o del ramo d' azienda trasferito.

Relativamente al valore dell' azienda, la circolare n.

180/E/1998 evidenzia che si deve aver riguardo al valore accertato dal competente ufficio delle **Entrate** ovvero, in mancanza, a quello dichiarato dalle parti nell' atto di trasferimento.

Il successivo comma 3 consente all' interessato (cessionario) di far venir meno in toto la propria responsabilità.

In particolare, è possibile richiedere agli uffici dell' **amministrazione** finanziaria un certificato (il cui facsimile è stato approvato con provvedimento del 25 giugno 2001) sull' esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati ancora soddisfatti.

In base a tale richiesta, il cessionario è liberato se, alternativamente, il certificato rilasciato risulta negativo, ovvero se decorrono inutilmente quaranta giorni dalla data della richiesta, nel qual caso si applica il principio del silenzio assenso.

Evidenziando che la responsabilità fiscale del cessionario si rende sempre applicabile, anche in presenza di certificato liberatorio, qualora la cessione dell' azienda sia stata eseguita in frode dei crediti tributari, anche mediante cessione frazionata dei singoli **beni**, è opportuno, nella gestione dell' operazione, richiedere comunque il certificato in questione, già in sede di stipula del contratto preliminare, così da evitare successive spiacevoli sorprese per il cessionario dell' azienda.

Va tuttavia evidenziato che il cessionario non può ritenersi libero da responsabilità relativamente al periodo intercorrente tra la data di rilascio del certificato e quella in cui è effettuato il trasferimento, ragion per cui sarebbe opportuno non far trascorrere un lasso temporale eccessivo tra la data del preliminare e quella del contratto definitivo.

© Riproduzione riservata.

SANDRO CERATO

Imu del fabbricato in corso di costruzione

Nel caso di utilizzazione edificatoria di un'area, la base imponibile ai fini Imu sarà costituita dal valore della stessa senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera; diverso il caso di una sopraelevazione di un edificio esistente dove la base imponibile ai fini Imu sarà costituita dall'immobile censito, in corso di sopraelevazione. Lo ha stabilito la sezione seconda della Ctp di Brescia nella sentenza n. 433/17 depositata il 22 giugno.

Con separati ricorsi, l'amministratore unico di una società con sede in Brescia, impugnava degli accertamenti Imu notificati dal Comune di Villa Carcina (Bs) per gli anni ricompresi tra il 2012 e il 2015. La ripresa fiscale riguardava un fabbricato in corso di costruzione accatastato in categoria F/3 ritenuto dall'Ufficio non ultimato e tassato in base al valore dell'area edificabile. Opponendo gli accertamenti, la ricorrente riteneva che al fabbricato, ovvero al rustico, andasse applicata l'esenzione di cui all'art. 13, comma 9-bis, del dl 201/11, ritenendo che per le categorie catastali fittizie (quelle ricomprese tra F/1 e F/5) non fosse dovuta l'imposta. Costituendosi in giudizio, il comune di Villa Carcina riteneva il fabbricato al rustico non poteva essere considerato ultimato e, comunque, quale unità immobiliare che possedesse i requisiti per essere inquadrata tra le categorie imputabili di tassazione; conseguentemente doveva essere tassata l'area edificabile su cui insisteva il fabbricato in corso di costruzione. La Commissione provinciale, dopo aver provveduto a riunire i fascicoli, ha rigettato il ricorso della società confermando gli accertamenti. Le categorie catastali c.d. fittizie relative a fabbricati in corso di costruzione sono necessariamente provvisorie, per un periodo che va da 6 a 12 mesi (circolare 4/T del 2009 Agenzia del territorio). Una volta maturato il periodo di riferimento, la società avrebbe dovuto richiedere un nuovo provvedimento per completare l'opera e non dichiarare l'ultimazione dei lavori. L'edificio di cui si tratta non poteva considerarsi ultimato, anche in base alla categoria attribuita, ancora in fase di costruzione, con piena applicabilità, dunque, del disposto dell'art. 5, comma 6, del dlgs n. 504/92 che pone a base della tassazione il valore dell'area sottostante, come imputato dal Comune di Villa Carcina. La c.p., sciogliendo la riserva e rigettando i ricorsi, ha condannato la società al pagamento delle spese di lite.

Benito Fuoco.

504/92 che pone a base della tassazione il valore dell'area sottostante, come imputato dal Comune di Villa Carcina. La c.p., sciogliendo la riserva e rigettando i ricorsi, ha condannato la società al pagamento delle spese di lite.

Benito Fuoco.

SENTENZE TRIBUTARIE

Imu del fabbricato in corso di costruzione

Nel caso di utilizzazione edificatoria di un'area, la base imponibile ai fini Imu sarà costituita dal valore della stessa senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera; diverso il caso di una sopraelevazione di un edificio esistente dove la base imponibile ai fini Imu sarà costituita dall'immobile censito, in corso di sopraelevazione. Lo ha stabilito la sezione seconda della Ctp di Brescia nella sentenza n. 433/17 depositata il 22 giugno.

Con separati ricorsi, l'amministratore unico di una società con sede in Brescia, impugnava degli accertamenti Imu notificati dal Comune di Villa Carcina (Bs) per gli anni ricompresi tra il 2012 e il 2015. La ripresa fiscale riguardava un fabbricato in corso di costruzione accatastato in categoria F/3 ritenuto dall'Ufficio non ultimato e tassato in base al valore dell'area edificabile. Opponendo gli accertamenti, la ricorrente riteneva che al fabbricato, ovvero al rustico, andasse applicata l'esenzione di cui all'art. 13, comma 9-bis, del dl 201/11, ritenendo che per le categorie catastali fittizie (quelle ricomprese tra F/1 e F/5) non fosse dovuta l'imposta. Costituendosi in giudizio, il comune di Villa Carcina riteneva il fabbricato al rustico non poteva essere considerato ultimato e, comunque, quale unità immobiliare che possedesse i requisiti per essere inquadrata tra le categorie imputabili di tassazione; conseguentemente doveva essere tassata l'area edificabile su cui insisteva il fabbricato in corso di costruzione. La Commissione provinciale, dopo aver provveduto a riunire i fascicoli, ha rigettato il ricorso della società confermando gli accertamenti. Le categorie catastali c.d. fittizie relative a fabbricati in corso di costruzione sono necessariamente provvisorie, per un periodo che va da 6 a 12 mesi (circolare 4/T del 2009 Agenzia del territorio). Una volta maturato il periodo di riferimento, la società avrebbe dovuto richiedere un nuovo provvedimento per completare l'opera e non dichiarare l'ultimazione dei lavori. L'edificio di cui si tratta non poteva considerarsi ultimato, anche in base alla categoria attribuita, ancora in fase di costruzione, con piena applicabilità, dunque, del disposto dell'art. 5, comma 6, del dlgs n. 504/92 che pone a base della tassazione il valore dell'area sottostante, come imputato dal Comune di Villa Carcina. La c.p., sciogliendo la riserva e rigettando i ricorsi, ha condannato la società al pagamento delle spese di lite.

Benito Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

«[omissis] L'esenzione di cui parla il ricorrente e di cui all'art. 13, comma 9-bis della legge 201/2011, come introdotto dalla legge di Stabilità 2013, non prevede un'esenzione propria, ma una riduzione dell'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché non sia in corso di ultimazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Nel caso specifico ed ai fini di una conferma giurisprudenziale dell'esenzione di cui all'art. 13, comma 9-bis della legge 201/2011, ritenendo che per le categorie catastali fittizie (quelle ricomprese tra F/1 e F/5) non fosse dovuta l'imposta. Costituendosi in giudizio, il comune di Villa Carcina riteneva il fabbricato al rustico non poteva essere considerato ultimato e, comunque, quale unità immobiliare che possedesse i requisiti per essere inquadrata tra le categorie imputabili di tassazione; conseguentemente doveva essere tassata l'area edificabile su cui insisteva il fabbricato in corso di costruzione. La Commissione provinciale, dopo aver provveduto a riunire i fascicoli, ha rigettato il ricorso della società confermando gli accertamenti. Le categorie catastali c.d. fittizie relative a fabbricati in corso di costruzione sono necessariamente provvisorie, per un periodo che va da 6 a 12 mesi (circolare 4/T del 2009 Agenzia del territorio). Una volta maturato il periodo di riferimento, la società avrebbe dovuto richiedere un nuovo provvedimento per completare l'opera e non dichiarare l'ultimazione dei lavori. L'edificio di cui si tratta non poteva considerarsi ultimato, anche in base alla categoria attribuita, ancora in fase di costruzione, con piena applicabilità, dunque, del disposto dell'art. 5, comma 6, del dlgs n. 504/92 che pone a base della tassazione il valore dell'area sottostante, come imputato dal Comune di Villa Carcina. La c.p., sciogliendo la riserva e rigettando i ricorsi, ha condannato la società al pagamento delle spese di lite.

Benito Fuoco